

LA CAUSA CIVILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL c.d. “LODO MONDADORI”

La controversia civile che ora si andrà ad esaminare, definita con sentenza 14 Gennaio 2001 della Corte di Appello di Roma (pubblicata il 24 Gennaio), presenta assolute analogie con la coeva sentenza Imi-Sir:

- lo stesso è il consigliere istruttore e relatore cui venne assegnata la causa, l' allora giudice Vittorio Metta;
- identico lo “stile”: stessa capacità, cioè, da parte del relatore, di “banalizzare”, “occultare” e financo “travisare” le argomentazioni contenute nei provvedimenti di altre autorità ed esaminati in motivazione: allora la sentenza della Corte di Cassazione del 1989, ora il lodo arbitrale del Giugno 1990;
- notevoli le similitudini tra le due sentenze: se della motivazione Imi-Sir si sono trovate una serie di bozze presso gli imputati Pacifico e Acampora, lo stesso non può dirsi della sentenza Mondadori la quale, però, **risulterà essere stata pacificamente dattiloscritta da terzo estraneo all'ambiente istituzionale; risulterà esistente in più copie diverse tra loro e non tratte dall'unico originale; sarà anticipata, nel suo contenuto sfavorevole alla Cir, ancor prima che i giudici si riunissero nella camera di consiglio del 14 gennaio 1991;**
- gli stessi sono anche i tre “avvocati d'affari”, Previti, Pacifico, Acampora che, come risulterà dalle successive movimentazioni finanziarie estere, risulteranno interessati al procedimento, con presenza “occulta”, in questo caso, assolutamente preminente del primo. Allora nell'interesse di un imprenditore (Nino Rovelli e poi i suoi eredi), ora in quelli di un altro, Silvio Berlusconi;
- ugualmente inspiegati e non documentati i movimenti finanziari riconducibili a questa controversia .

ANTEFATTO

La vicenda Mondadori inizia nel 1986 allorché venne stipulato un patto di sindacato attraverso la creazione dell' AMEF (Arnoldo Mondadori Editoria Finanziaria): una specie di “scatola” la definisce Carlo De Benedetti (esaminato alla udienza del 28-1-02), ove furono fatte convergere tutte le varie partecipazioni azionarie detenute da diversi soggetti. All'esito delle diverse operazioni la partecipazione AMEF – ricorda sempre De Benedetti - era così suddivisa:

- la famiglia Formenton e Leonardo Mondadori il 25% circa ciascuno (per un totale del 50,3%);
- la CIR di Carlo De Benedetti il 16%;
- la Fininvest di Silvio Berlusconi l'8%;
- il restante 26% suddiviso tra azionisti minori.

Ricorda invero De Benedetti che il suo interessamento alla società editrice più importante d' Italia risaliva ad alcuni anni prima, allorché ebbe ad acquistare il 50% della Manzoni, società pubblicitaria posseduta al 50% dal gruppo editoriale l'Espresso e dalla Mondadori.

Nel 1986, poi (nominato nel frattempo amministratore delegato Franco Tatò), si diede luogo all'aumento di capitale della Mondadori con garanzia prestata dalla CIR.

Ricorda De Benedetti che tale operazione si rivelò un successo *“tanto che la CIR, che aveva assunto la garanzia dell'operazione, alla fine si ritrovò con un 7% di azioni inoptate, e quindi si ritrovò per la prima volta azionista della Mondadori con un 7% che le derivavano dall'inoptato sull'aumento di capitale”*.

Nel 1987, a seguito di contrasti tra Mario Formenton (Presidente della Mondadori) e l'amministratore delegato Tatò, venne nominato, in vece di quest'ultimo, Emilio Fossati.

Nello stesso 1987, Mario Formenton muore e questo avvenimento creò forti contrasti fra le famiglie Formenton e Mondadori. Leonardo Mondadori, che aspirava alla presidenza, trovò l'opposizione di Cristina Mondadori-Formenton, tanto che venne trovata una soluzione di compromesso con la nomina alla Presidenza dell'anziano Sergio Polillo, ex segretario del capostipite Arnoldo.

Sempre in quell'anno 1987, la Cir aumentò la sua partecipazione azionaria acquistando da Cristina Mondadori il 27% delle azioni AMEF e il 30,9% di quelle AME (Arnoldo Mondadori Editore).

Infine, il 21-12-1988, dopo alcuni mesi di trattative, venne stipulata una convenzione tra Cristina Mondadori vedova Formenton, Luca, Silvia, Pietro, Mattia Formenton e La Persia srl (società finanziaria della famiglia) da un lato e la CIR Spa di Carlo De Benedetti dall'altro.

Detta convenzione è allegata al verbale dell'8-2-2002 e prevedeva all'articolo 3 quello che si può definire un contratto di "put and call": *"La famiglia Formenton si obbliga a vendere in piena e libera proprietà alla CIR, la quale si obbliga a comprare, n. 13.700.000 azioni ordinarie AMEF di sua proprietà, comprese quelle derivanti dalla conversione delle obbligazioni 10% 1986/89. La cessione avverrà nei trenta giorni successivi alla scadenza della vigente convenzione di sindacato AMEF e pertanto, comunque, entro il 30 Gennaio 1991. Quale corrispettivo per detta cessione la CIR trasferirà in piena e libera proprietà alla famiglia Formenton la quale si obbliga ad acquistarle, n. 6.350.000 azioni ordinarie Mondadori con godimento 1 Gennaio 1990"*.

L'articolo 2 prevedeva, invece, intese in ordine alla gestione e alla amministrazione della Mondadori sino alla scadenza del patto AMEF del 1986, prevista per il 30-12-1990. Le parti si accordavano, infatti, in ordine alla designazione delle cariche sociali nella Mondadori e società collegate; si prevedeva che le delibere di maggior rilievo dovessero essere sottoposte al preventivo esame congiunto di De Benedetti e di un rappresentante della famiglia Formenton; si stabiliva, ancora, che, in caso di delibere relative all'oggetto sociale o ad aumento di capitale della Mondadori, queste non fossero sottoposte né ai partecipanti al sindacato Amef, né agli organi sociali della Mondadori, nella ipotesi in cui la famiglia Formenton non fosse d'accordo su tali proposte di delibera. Infine l'art. 2 prevedeva, a garanzia degli assetti di potere interno, che *"in relazione a quanto sopra previsto, la CIR deposita fiduciarmente presso la PASFID Gestioni Spa nr. 8.951.000 azioni privilegiate Mondadori, con istruzioni irrevocabili alla stessa PASFID Gestioni di intervenire alle eventuali assemblee straordinarie della Mondadori soltanto sulla base di istruzioni congiunte della stessa CIR e della famiglia Formenton"*.

L'articolo 5 prevedeva analoghi patti per il periodo successivo alla scadenza del patto Amef del 1986 con durata, massima, di 5 anni.

L'articolo 9 - intitolato *"inscindibilità ed esclusività della convenzione"* così disponeva: *"La famiglia Formenton e la CIR si danno atto che le pattuizioni della presente convenzione costituiscono un insieme inscindibile e equilibrato di diritti e doveri, e vanno di conseguenza considerate e attuate nella loro interezza. Tutte le parti si impegnano altresì a non stipulare altre convenzioni aventi in tutto o in parte lo stesso oggetto della presente convenzione, o comunque relative alle azioni Amef, della Mondadori e delle sue controllate e collegate..."*.

Seguiva, infine la clausola arbitrale (la nr.10): *"Ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà decisa da un collegio di tre **arbitri amichevoli compositori: i quali decideranno inappellabilmente** entro il termine perentorio di tre mesi dalla composizione del collegio"*.

La convenzione 21-12-1988 avrebbe dovuto rimanere riservata (articolo 11) il che non impedì che sulle sorti della casa di Segrate si appuntasse l'attenzione del mondo politico.

Ricorda De Benedetti che - in contemporanea ai primi acquisti sul mercato azionario da parte della Fininvest di Silvio Berlusconi, accompagnati da offerte di acquisto da parte dello stesso Berlusconi a Cristina Mondadori-Formenton - si verificarono pesanti attacchi, da parte dell'allora segretario del

PSI, Bettino Craxi, al gruppo editoriale Repubblica – l'Espresso – Mondadori (nell'Aprile 1989 De Benedetti aveva acquisito il gruppo facente capo a Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo). Fatto sta che alla fine del 1989 – come risulta dalla rassegna stampa prodotta dalla parte civile Cir alla udienza del 21-12-2001, nonché dal lodo arbitrale e dalla stessa sentenza della Corte di Appello redatta da Metta – cominciano a spargersi voci circa l'esistenza di un accordo tra Silvio Berlusconi e i Formenton, avente per oggetto la cessione al primo della quota di azioni AMEF posseduta dai secondi (e pari al 25,7%), con conseguente possibile controllo, da parte di Berlusconi, del 60% circa del capitale della finanziaria.

Il 2 Dicembre 1989 Silvio Berlusconi e Luca Formenton ufficializzano, nel corso di una conferenza stampa, l'accordo così come riportato da precedenti indiscrezioni giornalistiche, precisando che la cessione delle azioni non verrà effettuata prima del 30 Gennaio 1991, data prevista per la permuta ex art. 3 della convenzione del 21-12-1988. La nuova situazione – come risulta sempre dalla citata rassegna stampa – trova il plauso degli allora partiti di governo: il quotidiano democratico-cristiano "Il Popolo" commenta: *"se le cose stanno così, la soluzione darebbe garanzie di pluralismo"* (e d'altro canto, lo stesso Giulio Andreotti, sentito alla udienza del 6-5-02, pur negando colloqui con De Benedetti dopo che il lodo arbitrale aveva dato ragione a quest'ultimo, ha confermato la sua contrarietà – in linea di principio - alla concentrazione editoriale, da parte di chiunque attuata); l'"Avanti", organo del PSI, titola: *"Il gruppo Mondadori resta in famiglia"*.

Critica, invece, l'opposizione.

Da questo momento iniziano una serie di pesanti schermaglie fra i contendenti in quella che verrà ricordata come la *"guerra di Segrate"*: reciproche accuse di violazione della convenzione del 1988, comunicati stampa, ricorsi e controricorsi al Tribunale di Milano, richieste di sequestro, minacce di denunce penali.

Sempre nel Dicembre di quell'anno, la Cir chiede al Tribunale di Milano il sequestro giudiziario delle azioni e delle obbligazioni convertibili AMEF possedute dalla famiglia Formenton; rispondono questi con la richiesta di sequestro delle azioni privilegiate Mondadori possedute dalla CIR e che avrebbero dovuto essere depositate, a norma dell'art. 2 della convenzione, presso la PASFID; nel Febbraio 1990 la Cir avanza richiesta al Tribunale di Milano perché venga dichiarato *"nullo, ovvero inutile, ovvero risolto, ovvero caducato e comunque inefficace...il patto di sindacato Amef del 6-1-1986"*; nel corso di questo ultimo procedimento venne emesso provvedimento ex art. 700 cpc con il quale veniva ordinata la restituzione alla CIR delle azioni Amef detenute dalla Siref; si rastrellano, nel frattempo, azioni sul mercato. Falliscono le mediazioni tentate dall'allora Presidente del Tribunale di Milano, dr. Papi.

Nell'Aprile 1990 il Tribunale di Milano autorizza il sequestro del 37,7% del capitale de "L'Espresso" di proprietà della Mondadori, accogliendo una istanza in tal senso presentata da Carlo Caracciolo e Eugenio Scalfari.

E' in questa fase che compare sulla scena l'avvocato **Previti**, privo di alcun mandato ad hoc, ma particolarmente attivo anche all'insaputa dei legali che, in quel tempo, assistevano la Fininvest e Silvio Berlusconi.

L'argomento è stato compiutamente affrontato nel successivo capitolo dedicato ai "movimenti finanziari della vicenda Mondadori", cui dunque si rimanda. Qui basterà ricordare come l'avvocato Dotti (sentito alla udienza del 22-2-2002), principale legale della Fininvest per tutto ciò che *"gravitava su Milano"*, ha escluso un qualsiasi interessamento di Previti prima che la vicenda approdasse a Roma. Ignorava, il testimone, che l'avvocato Previti (**come questi dice di sé "officiato da Berlusconi..., punto di riferimento del cliente"** pur *"non essendo in delega"*) si interessava "collateralmente" alla controversia – e alla insaputa dei legali milanesi – anche quando questa era ancora tutta concentrata su Milano (ed è lo stesso Previti a precisarlo, nel suo esame dibattimentale: *"...quando il Lodo Mondadori è passato su Roma ...dovendosi affrontare l'impugnativa davanti alla Corte di Appello di Roma, io che già ero stato, diciamo, interessato alla vicenda quando la stessa si era svolta a Milano..."*).

In che modo, l'avvocato Previti, aveva manifestato interesse alla vicenda "milanese", è emerso dall'episodio che ha visto per protagonista il suo impiegato Marco Iannilli, nominato amministratore dell'Amef e mandato in vacanza all'estero a spese dell'imputato e fino a nuovo ordine, allo scopo di non farsi, in quel periodo, rintracciare in Italia (per la completa esposizione di tale episodio si rinvia al capitolo della motivazione sopra citato).

IL LODO ARBITRALE DEL 20 GIUGNO 1990

Con atto notificato il 18 Gennaio 1990 alle controparti Mondadori-Formenton, Carlo De Benedetti, quale legale rappresentante della Cir, adiva collegio arbitrale, chiedendo il rispetto dell'articolo 3 della convenzione del 21-12-1988 e cioè che

“1) il collegio arbitrale accerti e dichiari che ...i sigg. Cristina Mondadori, Luca, Silvia, Pietro, Mattia Formenton e la srl Persia sono solidalmente tenuti alla stipulazione del contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di 13.700.000 azioni ordinarie Amef a favore della CIR; 2)emetta, conseguentemente, il Collegio arbitrale lodo ai sensi dell' art. 2932 cod.civ. che tenga luogo, inter partes, degli effetti del contratto definitivo non concluso...”.

Si “costituiva” la famiglia Mondadori-Formenton che, con atto notificato alla Cir il 22-1-1990, dopo aver addebitato alla stessa CIR la violazione complessiva degli accordi di cui alla convenzione del 21-12-88, così concludeva:

“accertare e dichiarare risolti , per fatto e colpa della CIR , sia il preliminare di permuta di cui all' art. 3 della convenzione 21-12-88, sia l'intera medesima convenzione, rigettando, anche perché inammissibili, le domande tutte della CIR”.

Venivano nominati i seguenti arbitri: Pietro Rescigno (per la CIR), Natalino Irti (per la famiglia Formenton), Presidente il magistrato Carlo Maria Pratis nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione.

Il 20 aprile 1990 veniva fissata “udienza” per la presentazione delle conclusioni con termine al 3 Maggio per la discussione.

Il lodo veniva, infine, depositato in data 20 Giugno 1990.

L'esito era favorevole alla CIR: veniva infatti respinta la domanda riconvenzionale di risoluzione della convenzione 21-12-1988 e, in accoglimento della domanda proposta dalla CIR, il collegio arbitrale dichiarava che: *“ i convenuti sono solidamente tenuti alla stipulazione del contratto definitivo... avente ad oggetto il trasferimento da parte loro alla CIR di 13.700.000 azioni ordinarie Amef...”.* Veniva invece rigettata la domanda ex art. 2932 c.c..

Nella motivazione, gli arbitri affrontano in primo luogo il problema, sollevato dai convenuti Formenton, relativo alla nullità della intera convenzione per nullità o invalidità degli articoli 2 (con la quale CIR e Formenton si accordarono sulla gestione delle società del gruppo Mondadori per il periodo di vigenza del patto di sindacato Amef del 1986) e 5 (analoghi accordi per il periodo successivo).

I motivi addotti dalla difesa Formenton a sostegno di tale tesi (in generale l'essersi costituito tra le parti un patto di sindacato azionario in contrasto con norme inderogabili in materia di società per azioni), vengono riassunti da pag. 43 a 46 del lodo.

Nel respingere la domanda dei convenuti, gli arbitri affrontano al questione partendo dallo stato della giurisprudenza della Corte di Cassazione il cui rigore iniziale era stato temperato da successive decisioni nelle quali si afferma , in sostanza , che *“ la questione relativa alla nullità o meno dei patti che vincolano la libertà di voto deve essere risolta in base all'esame delle singole situazioni, avendo presente che la limitazione di ordine pubblico può riguardare soltanto quei casi nei quali può sussistere un conflitto di interessi fra i soci e la società , in quanto solo a protezione di questa si vuole evitare che il voto , vincolato prima della riunione , possa formare artificialmente la maggioranza , precisandosi inoltre che la validità del patto di sindacato azionario o di voto può essere esclusa , per violazione di norme o principi imperativi, quando , attraverso il patto stesso , l'assemblea della società risulti pienamente svuotata di funzioni e di contenuti “* (cfr. lodo pagg. 48-49).

Ciò premesso , gli arbitri ebbero a rilevare come la giurisprudenza della Suprema Corte , non solo fosse molto datata ma anche riferita a fattispecie di patti parasociali riguardanti piccoli e medi

organismi societari , mentre il caso portato al loro esame non solo era molto recente ma altresì riguardava società quotate in borsa e di grande rilievo. Per questo motivo , “ *in mancanza di pronunce recenti della Cassazione* “ il collegio conclude che “ *non si può non tener conto della* ”
178

evoluzione dottrinale che nel frattempo si è verificata in tema di patti parasociali “ .

La problematica viene affrontata dal collegio , in primo luogo , da un punto di vista generale .E la conclusione è che – in armonia con la allora più recente elaborazione dottrinale - non esiste nell’ ordinamento alcuna ragione per ritenere aprioristicamente illegittimo qualsiasi sindacato di voto . Al contrario vengono individuate , nel lodo , diverse ragioni per ritenere il contrario (cfr.motivazione lodo da pag. 50 a 57):

- dati normativi in contraddizione con l’ affermato principio della “ *necessità della formazione della volontà del socio in sede assembleare* “ (citano gli arbitri i casi di cui agli artt. 2352,2533,2347 2362 c.c.) , da cui il collegio deduce che “ *l’ assemblea è il luogo dove i voti e le maggioranze si esprimono , non quello dove ciascun socio debba necessariamente maturare il suo orientamento sull’ esercizio del voto*”;
- dati di (allora) recente legislazione. Ci si riferisce all’art. 2 co. 5 della legge 5-8-1981 n. 416 che disponeva che i sindacati di voto devono essere comunicati al servizio dell’ Editoria, con ciò riconoscendo gli stessi come espressamente legittimi ;
- la necessità , in sede amministrativa , di comunicare alla Consob l’ eventuale esistenza di sindacati di voto , anche qui con gli effetti di cui sopra;
- infine osserva il Collegio : “ *E’ ben noto che nei confronti delle maggiori società per azioni i sindacati azionari costituiscono uno strumento per garantire la permanenza di nuclei di azionariato imprenditoriale idonei ad assicurare certa continuità ed efficienza gestionale della impresa sociale , mentre è stato efficacemente osservato che ...l’ affermazione della nullità delle convenzioni di voto , dietro l’ apparente scopo di proteggere gli interessi della società , presenta il pericolo di legittimare i comportamenti delle parti che intendono svincolarsene, ma vorrebbero tuttavia uscirne senza danni*”.

Che, a ben vedere, è quello che è capitato nella vicenda in esame , laddove gli stessi che quella convenzione hanno sottoscritto , ne hanno poi invocato (e ottenuto) la nullità , presumibilmente attratti – tra l’ altro - da maggiori benefici economici .

Affrontato il problema in generale , il collegio scende nel particolare , premettendo (pag. 58) che, pacifico che non un qualsiasi patto di sindacato può sempre considerarsi legittimo , “ *la validità o meno di quei patti deve essere verificata in relazione alle singole fattispecie...esaminando caso per caso il contenuto dei singoli accordi per verificare se , e in quali limiti , essi si pongano in conflitto con norme inderogabili dell’ istituto azionario o in contrasto con l’ interesse sociale...e ciò in linea con l’ atteggiamento suggerito dalla Corte Suprema...*”.

Sgombrato il campo , il Collegio , da una prima tesi della parte Formenton : “ *non si può concordare con la affermazione secondo cui la convenzione dovrebbe essere ritenuta nulla per le stesse ragioni per le quali è stato ritenuto nullo il patto di sindacato Amef* “ (pag. 60 e 36-37) e ciò non solo perché “ *la nullità di questo patto è ancora sub iudice* “ ma soprattutto perché “ *nella convenzione 21-12-1988 il patto di sindacato Amef è richiamato esclusivamente in relazione alle intese tra le parti sulla gestione della Mondadori e dell’ Amef per il periodo in cui quel patto doveva ancora rimanere in vigore , non potendo le parti prescindere dalla sua esistenza* “ (cfr. articolo 2 co. 1 della convenzione).

Viene poi affrontato il problema centrale della questione : la nullità della intera convenzione per nullità o invalidità degli articoli 2 (con la quale CIR e Formenton si accordarono sulla gestione delle società del gruppo Mondadori per il periodo di vigenza del patto di sindacato Amef) e 5 (analoghi accordi per il periodo successivo) : ovverosia se le pattuizioni in sé fossero da considerarsi o meno nulle e , qualora se ne volesse comunque ipotizzare la invalidità , avessero , nell’ economia dell’ atto, carattere talmente determinante, ex art. 1419 co. 1 cc , da far ritenere che i contraenti non avrebbero concluso la convenzione senza quelle medesime pattuizioni.

E anche qui la soluzione è drastica , con riferimento alle pattuizioni di cui all’ art. 2 (pag. 61 e segg) : “ *Se anche, per mera ipotesi, si dovessero ritenere nulle alcune delle pattuizioni previste nell’ art. 2 della convenzione per il periodo di vigenza del Patto Amef , nessuna influenza ciò*

avrebbe sulle rimanenti pattuizioni della convenzione medesima “ e ciò in quanto , a giudizio del Collegio , “ da una lettura complessiva della convenzione risulta evidente che scopo principale delle parti nello stipularla fu quello di regolare i loro rapporti per il periodo successivo alla scadenza del patto di sindacato Amef : e esclusivamente per il fatto che le parti non potevano frattanto sottrarsi alla sua osservanza , esse si accinsero a concordare altre intese per il periodo precedente...se dunque , scopo principale delle parti nello stipulare la convenzione 21-12-88 fu quello di regolare i loro rapporti per il periodo successivo alla vigenza del patto di sindacato Amef quando...sarebbe stato raggiunto un determinato assetto nelle rispettive partecipazioni , non si può non ritenere che le parti avrebbero ugualmente concluso , per questa parte , la convenzione , pur senza quella parte riferita al primo periodo riguardante le pattuizioni che , in ipotesi , potrebbero essere travolte per la loro pretesa nullità “ (pagg. 63-64) .

E infine , con riferimento all’ articolo 9, dopo aver a lungo motivato sui criteri , in astratto e in concreto , di interpretazione della “ volontà contrattuale delle parti “ , così si conclude : “ il tenore di questo articolo , interpretato secondo quella che appare essere logicamente l’ intenzione delle parti , porta a ritenere che l’ affermata inscindibilità riguardi essenzialmente una connessione fra le clausole (articoli da 3 a 6 collegati alla premessa contenuta nell’ art. 1 relativa alla ...opportunità che l’ Ing. De Benedetti svolga nell’ ambito della Mondadori il ruolo di imprenditore di riferimento) che riguardano la regolamentazione dei loro rapporti per il periodo successivo alla scadenza del patto di sindacato Amef “ (pag. 64-65) .

E’ dunque chiaro l’ iter logico seguito nella motivazione : la clausola di cui all’ art. 2 contiene pattuizioni valide (per quanto detto prima e dopo) ma , “ se per mera ipotesi “ si volesse sospettare – alla luce della giurisprudenza più rigida , non ritenuta conferente dal collegio arbitrale la loro invalidità , questa – per i motivi , anche più avanti , esplicitati in applicazione dell’ art. 1419 cc – non si estenderebbe al resto del contratto.

Questo si sottolinea fin d’ ora , atteso che la “ omessa motivazione “ sarà , come si vedrà oltre , uno dei cardini della sentenza redatta da Metta per ritenere applicabile , nel caso di specie , il disposto di cui all’ art. 829 co. 1 cpc (cfr. oltre) .

Quanto alle pattuizioni di cui all’ art. 5 (“ gestione della Mondadori nei cinque anni successivi alla scadenza della vigente convenzione di sindacato Amef “) il Collegio , a maggioranza , **ne ritiene la validità** (pag. 66) : “ la maggioranza del Collegio ritiene che **le previsioni dell’ art. 5 (e dell’ art. 2 nella parte in cui vi è richiamato) siano valide** “ concludendo , dopo ampia motivazione che “ la convenzione CIR – Formenton è contenuta entro limiti convenienti di tempo e di oggetto “ : cinque anni , come termine massimo , successivi alla scadenza della convenzione Amef (30-12-1990) ; facoltà di risoluzione unilaterale riconosciuta ai Formenton ; oggetto rigorosamente circoscritto e che non riguarda , ad es. , le delibere della assemblea ordinaria ; incidenza dei patti “sull’ ordine delle competenze degli organi tali da non violare i limiti posti alla validità dei sindacati e sopra riassunti nell’ esigenza di non svuotare l’ assemblea in modo permanente dei suoi compiti e di non creare o legittimare , nell’ ambito della stessa , fittizie maggioranze “ (pag. 67-68).

E sottolinea , il collegio , come detta clausola è perfettamente in linea con quelle che sono , in modo evidente , “ le ragioni e le finalità degli accordi “ . Da un lato assicurare alla Cir, alla scadenza del patto Amef , l’ acquisizione del controllo della Mondadori, fatto reso esplicito nella convenzione , laddove – articoli 3 e 4 – si dà atto della intenzione CIR di voler effettuare la fusione per incorporazione dell’ Amef , dopo l’ acquisto delle azioni di cui all’ art. 3 (volontà di cui la famiglia Formenton prende atto senza sollevare obiezioni – art. 3 ult. co.) ; dall’ altro assicurare ai Formenton – per l’ epoca in cui la CIR acquisirà il controllo – un potere di influenzare la gestione della Mondadori con incidenza maggiore di quella corrispondente alla sua partecipazione al capitale (pagg. 70-71) .

E conclude netta la motivazione (pag. 72-74) : “ La ragionevole e coerente interpretazione del patto conduce a inquadralo nella categoria delle convenzioni con cui uno o più soci di maggioranza garantiscono ad uno o più soci minoritari una incidenza , sulla gestione sociale , superiore al peso che , in termini numerici , la minoranza può esercitare... **La validità di siffatte pattuizioni** , destinate ad accrescere il ruolo della minoranza , **non viene contestata nemmeno nelle più rigide costruzioni della materia e non si vede perché tali clausole , ammesse nel contesto degli statuti sociali , debbano incontrare preclusioni quando vengono stipulate mediante accordi**

parasociali ...letta nella prospettiva illustrata la convenzione si sottrae alle censure di nullità . Si è in presenza di lecite pattuizioni parasociali che apprestano un regolamento di interessi non lesivo delle ragioni di terzi e non pregiudizievole per l' interesse sociale “ .

Continua ad esaminare poi il lodo – con ampia motivazione cui si rimanda - la validità dell' art. 5 , in assenza di contrasto con i principi posti da giurisprudenza e dottrina , nella parte in cui si prevedono i meccanismi per le delibere richiamate dall' art. 2 , “ *rigorosamente specificate e non afferenti alle normali vicende sociali...il patto non svuota l' assemblea delle sue funzioni , non crea fittizie maggioranze , non subordina il voto ad interessi contrastanti con l' interesse sociale “* (pagg. da 75 a 80).

E ancora si ricorda come nella interpretazione dei contratti e nel valutare quale sia stata la comune volontà delle parti , vige la regola “ utile per inutile non vitiatur “ sicchè , dato il carattere eccezionale dell' effetto estensivo delle nullità delle singole clausole , incomba su chi la invochi l' onere di dimostrare l' interdipendenza del resto del contratto dalle clausole nulle : e-evidenzia il collegio- i Formenton si sono limitati a richiamare la clausola 9 , richiamo per gli arbitri insufficiente per i motivi sopra sintetizzati (cfr. da pag. 83 in avanti).

E , infine , una “ clausola di stile “ , spesso presente nelle motivazioni anche dei giudici ordinari, allorché – assunta come provata una certa circostanza – si esamina ugualmente la possibile adozione di una diversa tesi (comunque non fatta propria fin dall' inizio della motivazione – cfr. sopra) per concludere che , anche in tal caso , la decisione non potrebbe essere diversa . Si afferma infatti a pag. 80 della motivazione : “ *se , alla stregua delle più rigorose costruzioni dei patti parasociali* (quelle che per pagine e pagine il lodo ha in precedenza contestato) , *si vuol dubitare della validità di qualche clausola...* (si sottolinea l' uso della forma verbale impersonale che segue quella al condizionale)...*questa assume comunque rilevanza “ marginale e accessoria nell' economia complessiva della convenzione “ ; e ancora “ il dubbio potrebbe investire l' attribuzione , per talune delibere (f,g) di un sostanziale potere di veto al socio minoritario “*, tesi che immediatamente il lodo confuta (cfr. sempre pag. 80) per poi concludere che , anche se si volesse adottare la tesi inversa , si dovrebbe comunque concludere che “ *le parti avrebbero ugualmente concluso la convenzione , pur senza quelle singole pattuizioni “* (pag. 81) .

Anche questo punto si sottolinea , atteso che nella sentenza Metta si affermerà (cfr. oltre) che non è dato , in alcun modo , comprendere quale possa essere stato l' iter logico seguito dal collegio arbitrale .

A questo Tribunale pare in verità chiarissimo sin dalla prima lettura : la convenzione- afferma il collegio arbitrale - non contiene clausole nulle ; anche se , sulla base di un contrario orientamento giurisprudenziale , non condiviso almeno dalla maggioranza degli arbitri , si volesse ritenere il contrario , dette clausole (quelle di cui all' art. 5 inerenti le delibere sub f) e g) recepite dall' art. 2) – interpretata la volontà delle parti- sarebbero scindibili dal resto della convenzione che dunque , ex art. 1419 cc , manterrebbe intatta ,anche per questa via , la sua validità .

Si può , in conclusione , essere d' accordo o non con la decisione assunta dal collegio arbitrale (un prestigioso collegio , sia consentito sottolinearlo) con una motivazione particolarmente completa e complessa per un totale di 114 pagine dattiloscritte di venticinque righe ciascuna : ma affermare , come si leggerà nella sentenza Metta , che non è dato comprendere in alcun modo l' “iter logico” e la “ratio decidendi “ seguita dagli arbitri tanto da potersi parlare di “ omessa motivazione “ , appare a dir poco - ma molto a dir poco - forzato.

LA SENTENZA 14 GENNAIO 1991 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Avverso il lodo arbitrale , nel Luglio 1990 , proposero impugnazione i Formenton e nel giudizio intervenne la Fininvest . Quest' ultima era rappresentata dagli avv.ti Dotti , Vaccarella e Mezzanotte ma , come già si è accennato e come si vedrà più approfonditamente nel capitolo dedicato ai movimenti finanziari riconducibili a questa vicenda , “ dietro le quinte “ della controversia si interessava anche l' avv. to Previti , pur in assenza di mandato ad hoc (tant'è che , come ricorda Dotti , Previti ebbe a presenziare alle udienze dinanzi al giudice Vittorio Metta) . Il ruolo di “ relatore e istruttore “ , viene ancora una volta assegnato a quel giudice della I sezione civile della Corte di Appello di Roma che tanto si è contraddistinto (!) , per linearità correttezza e imparzialità nella conduzione del procedimento Imi-Sir e nella stesura della relativa motivazione.

Un giudice che si appresta a relazionare il collegio quando ancora non ha finito di depositare , sui suoi conti correnti , il prezzo per la compravendita della causa che opponeva l' Imi ai Rovelli . E ancora una volta egli incontrerà sulla sua strada quei tre avvocati – Acampora , Previti e Pacifico , che tanta parte hanno avuto nelle vicende della famiglia Rovelli .

La Corte di appello di Roma (Pres. Valente , giudice istruttore e relatore Metta , giudice Paolini) decise nella Camera di Consiglio di Lunedì 14 gennaio 1991 . Il 24 Gennaio la motivazione era già depositata e pubblicata . Togliendo il “ dies a quo “ (occupato dalla Camera di Consiglio) e il “ dies ad quem “ (atteso che la pubblicazione da parte del cancelliere Treglia avvenne di mattina) residua un intervallo di **nove giorni** (compresa la Domenica 20) **per la stesura e la battitura di 167 pagine dattiloscritte di venticinque righe ciascuna** . Si vedrà più oltre come , nella ipotesi più favorevole all' imputato , tale lasso di tempo andrebbe ancora ridotto di almeno 48 ore , quelle che Treglia afferma essere intercorse da quando egli , ricevuta la sentenza da Metta e consegnatala al Presidente Valente per la lettura e la firma , la riebbe indietro per la pubblicazione . Dunque – nella ipotesi più favorevole – **sette giorni per entrambe le incombenze di cui sopra** .

Una sentenza altrettanto lunga del lodo (anzi molto di più) e complessa, quella redatta , e fatta dattiloscivere , a tempi da record assoluto nella storia della magistratura italiana , dal giudice Metta

Il tema centrale affrontato dal lodo arbitrale e dalla sentenza della Corte di Appello (ovverosia quello della validità dei c.d. patti di sindacato o di voto) è , ed era soprattutto all' epoca dei fatti , tema difficile e controverso in dottrina e giurisprudenza . Ad una interpretazione che si potrebbe definire più “ moderna “ adottata dal collegio arbitrale , corrisponde una valutazione certamente più rigida e tradizionale adottata dalla sentenza Metta , che riterrà la nullità delle pattuizioni di cui agli artt. 2 e 5 della convenzione 21-12-1988 . Sicchè nessun particolare rilievo può essere mosso sotto il profilo della individuazione di “ errores in valutando “ tali da costituire “indizio” a sostegno della imputazione contestata.

Analoghe considerazioni vanno fatte con riferimento al secondo dei “ temi “ oggetto delle decisioni, quello , cioè , della “ scindibilità o meno “ delle clausole della convenzione 21-12-1988 : il procedimento della “ interpretazione della volontà contrattuale delle parti “ è percorso certamente arduo e sempre opinabile sicchè , dalla diversa determinazione assunta dagli arbitri e dalla Corte di Appello , non è dato desumere alcunchè .

Si ribadisce qui – per parità di valutazione – ciò che si è detto a proposito del lodo : col merito della decisione (di entrambe le decisioni) si può essere d' accordo o meno ma – a fronte di un tema certamente dibattuto , allora molto più di oggi – tutto rientra nella “ libera determinazione “ del giudice nell' apprezzare e sposare – nel rispetto dei principi , ovviamente – l' una o l' altra tesi.

Dove invece è possibile , e anzi doveroso , fare alcune osservazioni è in ordine alla corretta applicazione delle **norme processuali** in tema di impugnabilità del lodo .

Va qui rammentato come la clausola arbitrale di cui alla convenzione 21-12-1988 fosse così concepita : “ *ogni controversia sulla interpretazione e esecuzione della presente convenzione verrà decisa da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori , i quali decideranno inappellabilmente entro...* ” (cfr. articolo 10) : **un arbitrato rituale di equità** , dunque , come ritenuto dalla stessa Corte di Appello (cfr. pag. 85 della motivazione in vol. 1 Lodo Mondadori) e **impugnabile per nullità , ex art. 829 cpc co. 1 , solo per “ errores in procedendo “ e non per “ errores in iudicando”, non essendo possibile la impugnazione , ex art. 829 co. 2 cpc , per “ inosservanza delle regole di diritto “** (la giurisprudenza della S.C. è sul punto pacifica e riportata , tra l' altro, nella stessa motivazione della Corte di Appello) . Unica possibilità , riconosciuta dalla giurisprudenza , per ritenere applicabile anche a siffatto lodo il co. 2 dell' art. 829 , è la violazione di cogenti e inderogabili norme di diritto pubblico tra le quali – val la pena di sottolinearlo subito – certamente non rientrano quelle che presiedono alla interpretazione “ della volontà contrattuale “ ex art. 1419 cpc .

Gli attori , come principale motivo di impugnazione (cfr. sentenza pag. 84 e segg.) avevano chiesto che : “ *sia dichiarata la nullità del lodo per avere esso rigettato la eccezione di nullità della convenzione 21-12-1988 per contrarietà a norme inderogabili di ordine pubblico del sindacato di voto previsto nella convenzione stessa e quindi , l' invalidità dell' intero contratto , attesa la inscindibilità , per espressa volontà delle parti , di tutte le clausole e pattuizioni , sancita dall' art. 9°.* ”

Nella comparsa di costituzione e negli scritti successivi (come riportato dalla sentenza a pag. 88 e segg.) la convenuta CIR ebbe a obiettare che “ *ogni dissertazione e ogni censura riguardo alla validità dei patti parasociali contenuti nella convenzione è preclusa e comunque priva di concludenza , poiché la sentenza arbitrale ha respinto la eccezione di nullità dei patti parasociali , assumendo che questi rivestissero , nella economia complessiva della convenzione una rilevanza del tutto marginale ed accessoria e che fossero pertanto scindibili dalla promessa di permuta ...di qui appunto ...l’ inammissibilità delle censure svolte dagli impugnanti contro quella parte del lodo che , con giudizio di fatto da ritenere insindacabile , ha affermato la scindibilità della convenzione , e con essa la irrilevanza delle altre censure mosse dai sigg. Formenton , concernenti il giudizio espresso dagli arbitri sulla validità dei patti parasociali...anche a voler ritenere che gli arbitri abbiano errato nel giudicare validi i patti di sindacato contenuti nella convenzione (ci si riferisce ovviamente alle pattuizioni di cui alle clausole 2 e 5 – n.e.) l’ insindacabile valutazione di scindibilità relativa a tali patti costituisce , in ogni caso , l’ esauriente fondamento della sentenza arbitrale e ne preclude la dichiarazione di nullità...questa parte della motivazione riguarderebbe un accertamento di puro fatto avente ad oggetto la concreta volontà delle parti circa la rilevanza , nell’ economia complessiva della convenzione , delle clausole eventualmente contrastanti con i principi inderogabili del vigente ordinamento societario ; un siffatto giudizio non potrebbe formare oggetto di alcuna censura , neppure sotto il profilo della sua logicità, avendo le parti dispensato gli arbitri dalla osservanza delle regole di diritto , autorizzandoli a giudicare secondo equità “.*

Sulla base di queste argomentazioni , questa era la conclusione principale della CIR come riportata in motivazione (pag. 4) : “ *dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque rigettare le domande tutte...e dunque di pretesa nullità del lodo 20-6-1990...” .*

E’ dunque chiaro il pensiero dei legali della CIR:

- vertendosi in tema di arbitrato rituale di equità e non riguardando la parte di motivazione attinente la “ *volontà contrattuale delle parti* “ (e , di conseguenza , la ritenuta scindibilità della convenzione) la applicazione di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico , non è consentita – almeno su questo punto - l’ impugnazione del lodo ex art. 829 cpc;
- di conseguenza , anche a voler ritenere invalidi i patti di sindacato , ciò non avrebbe alcuna influenza sulla permuta prevista dall’articolo 3 che mantiene intatta la sua autonoma validità .

Del problema ben si rende conto l’ estensore il quale , dopo aver ricordato che anche il lodo di equità è impugnabile qualora si ritengano non applicati dagli arbitri – con riferimento ai singoli punti portati alla loro attenzione - norme e principi di ordine pubblico , così si esprime (cfr. pag.95): “ *il contrasto (con la versione CIR – n.e.) emerge allorché si vanno a definire i limiti entro i quali tale controllo deve essere svolto che , nella specie , dovrebbe arrestarsi al contenuto delle clausole parasociali direttamente investite della questione di nullità e non dovrebbe estendersi al riscontro del rapporto tra dette clausole e le altre (ritenute scindibili – n.e.) , giacché tale rapporto non coinvolgerebbe alcun problema di rispetto delle norme di ordine pubblico “ .*

A chi scrive , in tutta modestia , pare che ci fosse anche qualcosa di più di quanto riportato da Metta: gli arbitri – abbondantemente motivando sulla “ *effettiva volontà delle parti* “ – avevano ritenuto scindibili le varie clausole della convenzione e in questa decisione , attinente come detto la problematica della interpretazione della volontà dei contraenti , è difficile affermare che si siano violate norme cogenti di ordine pubblico : sicchè – insindacabile questa parte della motivazione arbitrale di equità - anche l’ eventuale nullità dei patti di sindacato contenuti nella pattuizione 21-12-1988 non poteva incidere , ex art. 1419 cc , sul resto della convenzione e , in particolare , sul contratto di permuta di cui all’articolo 3 .

Questo era il vero problema posto dai legali della CIR .

A questa obiezione , il giudice Metta , di solito prodigo nella indicazione di riferimenti giurisprudenziali , si limita ad osservare che : “ *la tesi non convince* “ (pag. 93) e ad affermare un qualcosa di ovvio , sposando la tesi Formenton : “ *allorché alcune clausole del contratto risultino*

*affette da nullità per contrarietà a norme di ordine pubblico , l' accertamento della unitarietà o inscindibilità del contratto medesimo deve essere compiuto , come ha esattamente rilevato la difesa dei sigg. Formenton , allo specifico fine di stabilire fino a qual punto si estenda , nella concreta fattispecie negoziale , il disvalore giuridico derivante da quelle norme : **se inscindibile è il contratto nelle intenzioni delle parti** , la norma di ordine pubblico lo colpisce tutto, inscindibilmente”.*

Pare a chi scrive che la Corte d' Appello , e l' estensore in particolare , da un lato abbiano affermato un principio assolutamente ovvio (bastava fare riferimento all' art. 1419 cc), dall' altro non abbiano affrontato il problema , e cioè **la sindacabilità o meno in sede di impugnazione** di quella parte del lodo che aveva deciso per la **scindibilità , interpretata la volontà delle parti, delle clausole contenenti patti di sindacato .**

Conclude Metta , infatti , con quello che al Tribunale sembra un po' un “ giro dell' oca “ e che si può così riassumere : siccome la Corte di Appello può sindacare la contrarietà o meno a norme di ordine pubblico di quelle clausole della convenzione 21-12-1988 contenenti patti di sindacato , allora, qualora questo giudizio si concluda nel senso della nullità di esse clausole , la valutazione dovrà necessariamente estendersi anche a quella parte del lodo arbitrale che , interpretando la volontà dei contraenti , ha ritenuto la scindibilità di dette clausole dalla permuta di cui all' art. 3 e anche se , per tale parte della decisione arbitrale , nessuna norma di ordine pubblico risulti violata (sentenza pag. 95).

Trattasi di conclusione “ un po' forte “ a giudizio del Collegio , tale da rischiare di rendere del tutto vana la figura dell' arbitrato di “ equità “ , impugnabile solo per “ errores in procedendo “ ex art. 829 cpc o , per costante giurisprudenza , per la parte in cui siano violate norme di ordine pubblico. E forse lo stesso estensore si rende conto della “ opinabilità “ di tale conclusione che , certamente, avrebbe potuto essere motivo specifico di un non temerario ricorso in Cassazione.

Per “ blindare “ la competenza della Corte di Appello a rivalutare per intero la decisione arbitrale del 20-6-1988 , si ricorre ad un altro argomento, questa volta fondato su un preciso dato normativo : quello di cui all' art. 829 cpc co. 1 n. 5 con riferimento all' art. 823 n. 3 cpc , ovverosia **l' obbligo di motivazione imposto anche negli arbitrati .** Un “ errores in procedendo “ questo , impugnabile anche nel caso di lodo di equità (cfr. sentenza pag. 96 par. 17) .

Cita questa volta Metta , copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che si può così riassumere (cfr. per tutte Cass. 14-3-1977 n. 1006 evidenziata , tra le altre , dallo stesso imputato : “ *Il vizio di “contraddittorietà “ del lodo arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo qualora si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829 n. 4 cpc) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione , di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi , da tradursi in una sostanziale mancanza della motivazione stessa “ .*

Una contraddittorietà (quella richiesta per dichiarare nulle le sentenze arbitrali) ben più profonda e radicale di quella richiesta , con lo stesso effetto , dall' art. 360 cpc. , per le sentenze del giudice ordinario.

Ed è proprio questa la censura mossa nella sentenza redatta dal giudice Metta alla motivazione del lodo del 20-6-1988 : in sostanza il collegio arbitrale , composto da un alto magistrato in pensione e da due insigni professori di diritto , avrebbe redatto – sia pure a maggioranza – una motivazione di oltre 100 pagine , talmente bislacca , talmente irrazionale , talmente contraddittoria , talmente svincolata dai principi generali del diritto e del buon senso , **da risultare del tutto incomprensibile il percorso logico seguito .**

Non è contestazione da poco (a parte la “ statura “ degli arbitri “ , pur se nessuno è perfetto) , anche perché è una censura che da un lato (concretandosi in un “ error in procedendo “ ex art. 829 co. 1 cpc) apre la strada alla dichiarazione di nullità applicabile anche al lodo di equità e all' esame del merito **della intera controversia** da parte del giudice della impugnazione (cfr. per tutte Cass. 12-6-63 n. 1593) ; dall' altro **non può costituire motivo di ricorso in Cassazione da parte del soccombente** (la giurisprudenza della Suprema Corte , anche all' epoca dei fatti , è in tal senso pacifica : “ *Il valutare se la sentenza arbitrale difetti o meno di motivazione rientra nei poteri insindacabili del giudice di merito e non può formare oggetto di giudizio dinanzi alla C.S. , il cui controllo può esplicarsi unicamente sulla sentenza che ha deciso sulla impugnazione (Cass. 11-12-1952 n. 5153; 30-6-1959 n. 2041 ; 28-2-1964 n. 446)*) ; “ *Rientra nei poteri insindacabili del giudice della impugnazione del lodo arbitrale valutare se esso contenga o meno un' esposizione*

sommatoria dei motivi idonea a fare intendere l' iter logico seguito dal giudice privato per venire alla decisione , mentre il controllo della Cassazione può esercitarsi solo sulla sentenza del giudice ordinario ed è limitato a verificare se questa è , a sua volta , adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo”.

In buona sostanza , il ricorso in Cassazione da parte della CIR avrebbe potuto avere per oggetto non più la dedotta ammissibilità della impugnazione ex art. 829 co. 5 cpc , ma solo il “ merito “ della decisione della Corte di Appello , ovverosia la nullità delle clausole contenenti patti di sindacato e la conseguente nullità della intera convenzione 21-12-1988 , ritenute (come ha ritenuto la Corte) dette complessive pattuizioni tra loro inscindibili. Percorso , questo , ben più arduo atteso il citato stato della giurisprudenza e della dottrina in materia di validità di patti di tal genere.

Va innanzitutto sottolineato come , dalla lettura della sentenza che riporta analiticamente i motivi di impugnazione , **né la parte Formenton né l' intervenuta Fininvest avevano dedotto questo specifico profilo di nullità** (cfr. sentenza pagg. 46-49) : e insegna la Cassazione che gli “ errores in procedendo “ – come nel caso di specie – “*devono essere specificamente dedotti nell' atto di impugnazione del lodo*“ . Principio generale che ben si deduce dalla stessa sentenza Metta , laddove (cfr. pag. 100-101 “) si dice che : “ anche il **lodo pronunciato secondo equità** deve essere motivato...*tanto è vero che può essere impugnato per i vizi in procedendo* (non deducibili di ufficio – n.e.) *previsti dall' art. 829 co. 1 n. 5 in riferimento all' art. 823 n. 3 cpc* “ . E' vero che a pag. 102 par. 18 , nella parte motiva , si parla di “ *censura che , sotto il profilo della congruenza, della logicità e della razionalità della decisione , i sigg. Formenton hanno formulato nei riguardi della motivazione...*” , ma va a questo proposito osservato come i “ motivi di impugnazione siano **analiticamente indicati a pagg. 46-47 e siano così compendati** : a) incompetenza degli arbitri ex art. 806 cpc ; b) non applicazione di norme di ordine pubblico ; c) errori e vizi del lodo nel rigetto della **domanda riconvenzionale** proposta dai Formenton . **Nessuna traccia di una impugnativa ex art. 829 co. 1 n. 5 cpc** che ben difficilmente poteva essere – per il suo valore preliminare - dimenticata (soprattutto da un giudice universalmente ritenuto particolarmente preciso come Metta). E allora non è forse un caso se , nella parte motiva sopra citata , la sentenza della Corte di Appello nell' affrontare il problema che qui ci occupa , non parla di “ motivo di impugnazione “ ma, più genericamente , di “ censura “ (cfr. par. 18) senza precisare dove , come e quando sia stata dagli attori rappresentata .

Salvo , dunque , assai improbabili omissioni o dimenticanze di questo specifico profilo di impugnazione nella parte della sentenza a tale esposizione deputata (pagg. 46-47) , si deve concludere che , allo stato degli atti acquisiti e prodotti , **la Corte di Appello è andata “ ultra petita “ , il che costituisce grave anomalia – e pesante elemento indiziario - della sentenza depositata il 24-1-1991 dall' imputato Metta .**

Ciò sottolineato , è necessario , a questo punto (disponendo in atti del lodo del 20-6-1988) , esaminare e cercare di capire sulla base di quali considerazioni l' istruttore , relatore ed estensore Metta sia giunto alla così “tranchant “ conclusione di ritenere il lodo del tutto immotivato nel senso sopra detto .

Scrivendo l' estensore a pag. 96 della sentenza par. 17 : “ **Peraltro ,l' inesistenza di limiti all' indagine intorno alla volontà dei contraenti per ciò che riguarda la questione della scindibilità del contratto , va apprezzata , nella specie , anche con riferimento all' altro profilo... e cioè con riferimento alla rilevazione di eventuali vizi logici della motivazione della pronuncia arbitrale , pienamente ammissibile nonostante si tratti di lodo di equità** “ E ancora prosegue (pagg. 96-97) : “ ...altro è riconoscere la discrezionalità delle valutazioni e delle scelte degli arbitri , **e quindi la insindacabilità nel merito delle loro opinioni** (dunque forse anche l' estensore riteneva che la decisione sulla “ scindibilità “ fosse insindacabile ?) **e tutt' altro è pretendere che il potere di giudicare sia per ciò stesso illimitato e incontrollabile: anche quando il giudizio prescinde dall' apprezzamento di norme giuridiche e attinge i principi del bonum et equum è bensì libero , ma non per questo è privo di regole , prime fra tutte le regole della logica...**” .

Fatta questa premessa , l' imputato “ approfondisce “ i motivi per cui il lodo del 20-6-1988 sarebbe- a suo giudizio - da ritenersi assunto in violazione dell' obbligo di motivazione (nel senso, assai restrittivo rispetto alle sentenze dei giudici ordinari , indicato dalla giurisprudenza della S.C – vedi sopra) ex artt. 829 co. 5 e 823 co. 3 cpc .

Dopo un lungo excursus teorico – che occupa la motivazione da pag. 96 a pag. 102 - sull' “ obbligo di motivazione “ e su quando quest' obbligo possa ritenersi adempiuto , finalmente l' estensore

indica i motivi “ concreti “ per cui gli arbitri (Irti , Rescigno , Pratis) **avrebbero steso una motivazione dalla quale non sarebbe assolutamente possibile ricostruire l’ iter logico e la ratio decidendi tanto da risolversi , come insegna la Cassazione , in una omessa motivazione .**

A leggere il paragrafo 18 della sentenza , non si può non rimanere a dir poco perplessi , tanto che ci si potrebbe anche chiedere se il giudice Metta- relatore della causa nella camera di consiglio del 14 Gennaio 1991 - abbia veramente , e attentamente , letto il lodo e abbia correttamente e compiutamente relazionato i suoi colleghi nella camera di consiglio del 14 gennaio .

Da innanzitutto atto , Metta , del fatto che gli arbitri hanno ritenuto che le clausole dell’ art. 2 si applicassero solo fino alla scadenza del patto Amef del 1986 e che , dunque , potessero ritenersi scindibili dal resto della convenzione , mentre le clausole di cui all’ art. 5 sarebbero da ritenersi legate al resto della pattuizione (sentenza pag. 103-104) .

E fin qui , dunque , lo stesso Metta non rappresenta alcun problema di “ logicità “ della motivazione del lodo .

Il lodo diventa però “ incomprensibile “ a giudizio dell’ imputato perché “ *...questa apparente ricostruzione della volontà dei contraenti è smentita dallo stesso lodo allorché , prospettandosi l’ eventualità (si sottolinea : eventualità – n.e.) della rimozione per nullità di talune delle pattuizioni parasociali contenute nell’ art. 5 (ci si riferisce ai punti f) e g) dell’ art. 2 richiamato dall’ art. 5 – cfr. sopra , parte dedicata alla motivazione del lodo – n.e.) , ha affermato la scindibilità anche di tali pattuizioni dalla promessa di permuta...In tal modo , se in precedenza si era affermata una scindibilità temporale , con riferimento ai diversi periodi di vigenza della convenzione , ora si afferma una scindibilità tematica , con riferimento ai contenuti della stessa convenzione...*” (sentenza pagg. 104-105).

Non c’è altro.

Sulla base di questa unica considerazione Metta così argomenta : “ *Si tratta , in verità , di una contraddizione che non consente di ricostruire un coerente pensiero della sentenza arbitrale sul valore dell’ art. 9 , in quanto se in un primo momento si assegna a tale previsione la funzione di sancire il carattere unitario della permuta e dei patti parasociali , sia pure per il quinquennio successivo alla scadenza della convenzione Amef , in un secondo momento , senza che emergano motivi di un simile mutamento di prospettiva , si nega in pratica all’ art. 9 qualsiasi funzione e si riduce la sostanza del contratto ad una pura e semplice permuta di azioni Amef contro azioni Mondadori , che le parti avrebbero voluto anche senza **tutte** le altre pattuizioni (cosa, quest’ ultima, **in realtà mai detta nel lodo** ove , con riguardo all’ art. 5 , si fa riferimento, come eventualmente scindibili , alle sole pattuizioni riguardanti le delibere di cui alle lettere f) e g) – n.e. cfr. sopra) ; e così conclude : “ *Pertanto, anche nella configurazione più riduttiva dei poteri cognitivi della Corte di Appello che volesse contenere il sindacato sugli apprezzamenti di fatto (quale quello inerente la interpretazione della “ volontà dei contraenti “ – n.e.) al solo controllo di logicità e di razionalità, la strada per una completa rivalutazione dei fatti e della volontà dei contraenti sul punto della scindibilità della convenzione deve ritenersi completamente aperta perché il lodo non è assolutamente in grado di superare il vaglio di coerenza e di non contraddittorietà , se non (e qui Metta avanza , nei fatti e senza alcun motivo , un pesante sospetto sull’ operato degli arbitri –n.e) sul punto di evitare che la nullità delle clausole sul sindacato di voto travolgesse quella sulla permuta , di cui si è voluta , comunque , salvaguardare la validità e l’ efficacia “ (cfr. sentenza pag. 108).**

Da queste poche righe che Metta estrapola dalle 114 pagine del lodo , egli ritiene che si sia realizzata quella situazione “ abnorme “ cui fa riferimento la stessa Cassazione citata dall’ imputato: **un contrasto fra parti della motivazione , di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e, quindi , da tradursi in una sostanziale mancanza della motivazione stessa“**

In sostanza sembra di capire che il pensiero di Metta si muova in questa direzione : non si comprende quale sia stato il ragionamento seguito dagli arbitri nel valutare la volontà dei contraenti in quanto prima dicono che l’ art. 5 è inscindibile e poi , mutando opinione sulla validità , quanto meno parziale , di questo articolo , dicono che invece è scindibile. Ora le sentenze – tutte le sentenze – è buona norma leggerle dall’ inizio alla fine, anche perché solo così si potrà dire “ completa “ la relazione fatta in camera di consiglio agli altri giudici che- nelle cause civili - degli atti

non dispongono : se si estrapola una frase qua e una là , effettivamente è inevitabile che ne risulti difficile la comprensione della “ ratio decidendi “ e dell’ “ iter logico “. Questo il giudice Metta certamente lo sa ma , nel motivare la sua sentenza non ne ha chiaramente tenuto conto . Se lo avesse fatto , si sarebbe facilmente reso conto che gli arbitri mai hanno mutato opinione circa la validità delle pattuizioni di cui all’ art. 5 sicchè non si vede quale “ insanabile contraddizione “ possa esserci nel loro ragionamento.

Ci si richiama a quanto detto nella parte di questo capitolo dedicato al lodo (cfr. sopra) , semplicemente ricordando in questa sede che Metta sembra dimenticare che:

- a pag. 66 del lodo gli arbitri testualmente affermano “ *la maggioranza del Collegio ritiene che le previsioni dell’ art. 5 (e dell’ art. 2 nella parte in cui vi è richiamato) siano valide*” facendo seguire questa affermazione da ampia motivazione ; e più avanti : “*La validità di siffatte pattuizioni non viene contestata nemmeno nelle più rigide costruzioni della materia e non si vede perché tali clausole , ammesse nel contesto degli statuti sociali , debbano incontrare preclusioni quando vengono stipulate mediante accordi parasociali ...letta nella prospettiva illustrata la convenzione si sottrae alle censure di nullità* “ (pare difficile affermare che non sia comprensibile il pensiero degli arbitri in merito alla validità o meno delle pattuizioni di cui all’ art. 5);
- a pag. 75 in fondo gli arbitri affrontano nello specifico proprio il problema delle delibere sub f) e g) richiamate nell’ art. 5 (proprio il punto contestato da Metta) e testualmente affermano : “ *nemmeno contrastano , con i principi posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina in tema di patti di sindacato , i meccanismi previsti in relazione alle delibere di cui all’ art. 2 nei limiti in cui li recepisce l’ art. 5 ; sia che si attribuisca ai Formentor un potere di veto (delibere f - g)...*”. Difficile , dunque , contestare che il presupposto da cui parte la motivazione del lodo sia quello della validità di tutti i patti di cui all’ art. 5 : tante volte ripetuto che è veramente impossibile che un giudice attento e preciso come Metta possa non essersene reso conto;
- la frase riportata da Metta in sentenza – e posta a fondamento del suo ragionamento – va letta non isolatamente ma unitamente a quanto detto nello stesso lodo poche righe prima e che l’ imputato dimentica di trascrivere e sottolineare : “ *se , alla stregua delle più rigorose costruzioni dei patti parasociali (quelle che per pagine e pagine il lodo ha in precedenza contestato) , si vuol dubitare della validità di qualche clausola... (si sottolinea l’ uso della forma condizionale e impersonale)...questa assume comunque rilevanza “ marginale e accessoria nell’ economia complessiva della convenzione “ ; così come dimentica di evidenziare come gli arbitri in primo luogo contestino questa tesi della invalidità parziale dell’ art. 5 anche con riferimento alle citate delibere sub f) e g) (cfr. sempre pag. 80) per poi concludere che , **anche se la si volesse adottare** (ma non è questa la decisione del collegio arbitrale) , si dovrebbe comunque concludere che “ *le parti avrebbero ugualmente concluso la convenzione , pur senza quelle singole pattuizioni*” (quelle delle ipotesi sub f) e g) , non tutte , come invece dice Metta – n.e. “ (pag. 81) . Anche un lettore non tanto addentro nella materia , non può non accorgersi come ci si trovi di fronte ad un assolutamente comune “ artificio retorico “ della motivazione : il giudice ritiene accertato un certo fatto ma , anche a voler ipotizzare (che non significa “ condividere “) la tesi opposta, evidenzia altri elementi per cui il risultato comunque non cambierebbe .*

Un conto è una motivazione che “ non si condivide “ un conto è una motivazione “ abnorme “ , una “ non motivazione “ , come richiede la Cassazione per la declaratoria di nullità di un lodo (quella stessa Cassazione – sia chiaro – non “ estrapolata “ da questo collegio ma citata nella stessa sentenza redatta da Metta) . E’ una affermazione banale , ma va ricordata.

Come si faccia ad affermare che un siffatto “ artificio retorico “ – estrapolato da tutte le altre considerazioni – intacchi nel profondo il filo logico della motivazione tanto da renderne imperscrutabile la “ ratio decidendi “ e risolversi in una omessa motivazione è sì circostanza che questo Tribunale non riesce a spiegarsi , se non con la volontà di affermare a tutti i costi la propria giurisdizione e allo scopo utilizzando , maliziosamente , alcuni brevi passi del lodo per sostenerne la impugnabilità (**si ribadisce , motivo non dedotto dagli attori**) ai sensi dell’ art. 829 co. 1 n. 5: così aprendosi l’ unica strada che , come dice lo stesso Metta , consente (senza possibilità di obiezioni neppure in Cassazione) “ *una completa rivalutazione dei fatti e della volontà dei contraenti sul punto della scindibilità della convenzione* “.

A questo punto diventava piuttosto agevole dichiarare la inscindibilità della convenzione , la nullità degli artt. 2 e 5 della convenzione e , di conseguenza , la invalidità totale della stessa. In conclusione la sentenza 14-1-1991 presenta una evidente **anomalia di tale entità (mancata indicazione del vizio nei motivi di impugnazione ; individuazione del “ vizio “ in modo del tutto pretestuoso)** da non poter che assurgere al rango di indizio particolarmente significativo ai fini della contestazione e da valutare unitamente a tutti quegli altri elementi – anch’ essi indiziari ma altrettanto significativi – che sono stati o che verranno più oltre evidenziati nel corso di questa motivazione .

Indizio , peraltro , “ granitico “ se viene letto e considerato non isolatamente , ma nel più vasto ambito della **complessiva condotta tenuta dal giudice Metta in quel periodo** : un magistrato che, proprio in quel tempo , **si era fatto “ aiutare “ da alcuni avvocati nella stesura della sentenza di rinvio della causa Imi-Sir** , allo scopo di dar ragione alla parte Rovelli dietro compenso in denaro , utilizzando nella motivazione un “ metodo “ , fatto di “banalizzazione delle problematiche” , di “occultamento “ di fatti rilevanti e di “ travisamento “ delle posizioni giuridiche altrui che , come sopra visto, è lo stesso adottato nella stesura anche della motivazione della sentenza che qui ci occupa. Tanto più che , come tra poco si vedrà , non è questa l’ unica grave anomalia che si registra nell’ iter processuale della causa Mondadori : se la motivazione Imi-Sir è stata stesa “ in collaborazione “ con studi legali esterni , quella del Lodo risulterà quanto meno **dattiloscritta in “ ambito non istituzionale “** e , con ogni probabilità , anche redatta prima della stessa Camera di Consiglio . E, infine , sempre gli stessi sono i protagonisti delle due vicende, come meglio si vedrà allorquando si affronterà la parte relativa alle movimentazioni finanziarie riconducibili alla causa Mondadori : il giudice Metta , da un lato , e i tre avvocati d’ affari dall’altro, allora agenti nell’ interesse della parte Rovelli , oggi in quella della Fininvest di Silvio Berlusconi .

Sotto questo profilo la sentenza Imi-Sir del 26-11-1990 e quella Mondadori del 15-1-1991 sembrano la fotocopia l’una dell’altra.

Ma , si dice , la decisione è stata collegiale ed è ben cosciente il Tribunale che sulla problematica della “ collegialità delle decisioni “ si è di recente pronunciata la Cassazione a sezioni unite con la decisione n. 29 del 30-10-2002 .

I supremi giudici , nel ritenere condivisibile l’ asserto secondo il quale “ *non è precluso al giudice penale prendere in esame le “ anomalie “ di un determinato procedimento giurisdizionale e il contenuto stesso del provvedimento finale al fine di rinvenirne elementi a conferma della fondatezza di una prospettazione accusatoria , ove si assuma che l’ esito della decisione sia stato alterato o si sia tentato di alterare per scopi illeciti “* ravvisano la necessità che – nel caso di decisioni collegiali – “ *si fornisca la prova , se non di una vera e propria coartazione e prevaricazione , almeno di concreto condizionamento esercitato sulla volontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi che si siano perciò orientati ad operare proprio in funzione di quell’ illecito intervento “* .

Questo Tribunale non può che concordare, in modo convinto, con le massime sopra trascritte.

Ma nello stesso tempo non può che sottolineare come , nel caso di specie (a differenza di quello esaminato dalle sezioni unite) non solo si sia discutendo di causa civile ma altresì della posizione di un imputato che , di quella causa , era giudice istruttore e relatore (e infine estensore) .

Certo che la decisione è collegiale, ma il “ dominus “ della causa , colui che la conosce – o si presume la conosca - nei più precisi dettagli è , nel civile in particolare , solo il giudice relatore che è anche colui che la causa ha istruito. E ovviamente , come dice il nome , è il giudice relatore che “relaziona “ in camera di consiglio . Gli altri componenti il collegio (compreso il Presidente) , che non dispongono degli atti se non delle c.d. “veline”, contenenti per lo più gli atti di citazione e poco altro , necessariamente si fidano di quanto , con particolare riferimento al contenuto degli atti di causa , gli riferisce il relatore.

Si è già avuto occasione – nella parte dedicata alla vicenda IMI-SIR – di citare una serie di testimoni – giudici dello stesso distretto giudiziario di Metta - che confermano questo “ modus operandi “ nel settore civile che , per chi svolge questo mestiere , è un fatto notorio .

E tale situazione si è certamente realizzata anche nella camera di consiglio del 14-1-1991 . Non perché lo dice questo Tribunale , ma perché lo ha ricordato il giudice Paolini , che di quel collegio faceva parte . Certamente , ad esempio , Paolini (in Corte di Appello dal 1984) non aveva avuto in copia , né aveva letto , il lodo del 20-6-1988 : la relazione sul contenuto di questo provvedimento è stata fatta dal relatore , cioè da Vittorio Metta .
Ha affermato, infatti, il teste alla udienza del 25-2-02:

Pm: *“Lei, prima dell'udienza pubblica, che fu nel dicembre del '90, aveva visto qualcosa di quel ricorso? Aveva letto atti?”*;

Paolini: *“No, mi fecero leggere, dopo che la causa fu presa a sentenza, mi fecero leggere quelli che si chiamano gli atti regolamentari, cioè citazioni, comparse e cose del genere, e che sono messi a disposizione del terzo componente del collegio “*;

Pm: *“Quindi questo per la discussione in Camera di Consiglio?”*;

Paolini: *“Come per tutte le altre cause, voglio dire, non...”*;

Pm: *“Avete fatto precamere?”*;

Paolini: *“No... no, no”*;

Vittorio Metta espose la sua tesi circa l'invalidità del lodo... tutto considerato, il collegio si convinse e pronunciò sul Lodo come pronunciò “.

Il Tribunale ha anche cercato di sentire il Presidente di quel collegio, Arnaldo Valente: esame richiesto dalla difesa ex art. 210 cpp, essendo stato il Valente indagato e poi archiviato per gli stessi fatti . Purtroppo – e questo maggiormente colpisce trattandosi di un alto magistrato – Valente, indicato dalla teste Ariosto – in incidente probatorio - come in buoni rapporti anche extraprofessionali, con Cesare Previti, ha rifiutato di rendere l'esame (cfr. udienza del 22-4-2002).

Vale la pena di riportare qualche brano di questo “mancato esame”,quanto meno a riprova della buona volontà impiegata, invano, dal Tribunale:

Presidente: *”...Lei ha un Difensore presente, oggi?”*.

Valente: *“Non ho Difensore di fiducia, non ho mai avuto nulla da cui difendermi, la mia toga è stata onoratissima e limpidissima e le mie mani sono pulitissime, più che quelle di ogni altro”*;

Presidente:*”Io me ne rendo conto, però Lei, che sicuramente conosce bene queste norme, sa come funziona...”*;

Valente: *”La ringrazio, ma io...”*;

Presidente: *”Quindi adesso interrompiamo l'udienza...”*.

Valente: *“Ho il dovere di coscienza di affermare che le mie mani sono pulitissime più che quelle di ogni altro. Lo ribadisco ancora una volta”*;

Presidente: *“Ma su questo io non ho nulla da dire, solo che noi dobbiamo sentirla ai sensi dell'articolo 210”*;

Ripresa l' udienza:

Presidente: *“avvertiamo il Presidente Valente, formalmente, che Lei ha diritto di non rispondere, cosa intende fare?”*;

Valente: *“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, seguendo l’esempio e il precedente che ha fatto scuola, di due Magistrati del Pubblico Ministero di Milano”.*

E così è terminato l’esame del Presidente del collegio del 14-1-1991 il quale nel 1996 (cfr. le brevi dichiarazioni acquisite sull’accordo delle parti in verbale 22 Aprile 2002), negava nel modo più assoluto di conoscere Previti (a differenza di quanto asserisce la Ariosto nell’incidente probatorio, laddove lo indica tra i giudici “vicini” all’imputato unitamente a Verde, Brancaccio, Sammarco e altri ancora) con una dichiarazione che sembra, in verità, tesa ad allontanare da sé il più possibile la sola idea di un qualsiasi rapporto con il citato imputato, tanto da affermare che quando questi fu eletto senatore, pensava trattarsi di *“un avvocato settentrionale”*.

Resta un dato accertato: il relatore di una causa civile (nella specie Metta) “governa” la camera di consiglio, non fosse altro perché è l’unico che conosce a fondo gli atti: gli altri giudici ascoltano ciò che il relatore loro espone e su queste basi si sviluppa la discussione collegiale e la conseguente decisione. La motivazione è lo “specchio” della relazione in camera di consiglio: se il relatore “relaziona” male (ad es. incorrendo in omissioni sull’iter argomentativo del lodo arbitrale, estrapolando alcune parti e omettendone altre come risulterà poi dalla stessa motivazione) gli altri giudici, che non dispongono degli atti, se non si fidano chiedono di consultarli: ma questo - lo ha detto Paolini - non è avvenuto nella camera di consiglio del 14-1-1991.

Se poi si aggiunge:

- che il giudice relatore dr. Metta redigerà a tempo di record (come subito si vedrà) la sentenza e (cfr. relativi capitoli di questa motivazione) risulterà in stretti rapporti con gli imputati Previti , Pacifico e Acampora , ben più pregnanti di quanto dagli stessi ammesso;
- che l’ imputato Previti (incaricato da Berlusconi , pur in assenza di delega , di gestire la causa civile “su Roma “, come dallo stesso Previti precisato) incasserà , 20 giorni dopo il deposito della sentenza , circa 3 miliardi di lire in dollari provenienti da conto estero della Fininvest e dei quali almeno 425 milioni torneranno in Italia nell’ autunno 1991- tramite Acampora e Pacifico – proprio in corrispondenza delle trattative iniziate da Metta per l’ acquisto di una casa (cfr. capitolo movimentazioni finanziarie vicenda Mondadori);
- che concluse questa trattative , Metta “ tirerà fuori dalla tasca “ , nell’ Aprile 1992 , qualcosa come 400 milioni in contanti mai transitati sui suoi conti (cfr. capitolo disponibilità economiche di Metta);

se si tiene conto anche di tutto questo , risulta più che rafforzata – e fondata - la tesi qui esposta secondo la quale il giudice Metta, istruttore e relatore della causa - avesse più di un valido motivo per veder “ aperta la strada alla completa rivalutazione del lodo “ (come egli stesso scrive) , quel lodo che, come confermato da Paolini , gli altri membri del collegio non avevano né avuto in copia né letto , fidandosi , giustamente , della relazione del collega che certamente non poteva che coincidere con quanto poi riportato in motivazione : ***“ Vittorio Metta espose la sua tesi circa l’invalidità del lodo... tutto considerato, il collegio si convinse e pronunciò sul Lodo come pronunciò “ (Paolini – esame citato)***.

La sentenza Metta diverrà definitiva . La CIR , infatti , ricorrerà in Cassazione ma poi rinuncerà al ricorso per una serie di motivi , indicati da De Benedetti (sentito alla udienza del 28-1-2002) nonché dagli altri testi di “ provenienza “ CIR in quanto , all’ epoca , dirigenti o legali della società (Caracciolo , Ripa di Meana , Passera , Erede , Fossati , tutti sentiti tra il 28-1-02 e l’ 8-2-02) : tra cui le conseguenze negative , per la Mondadori , del protrarsi della situazione di incertezza per tutto il tempo , certo non breve , necessario per una pronuncia della Cassazione ; segnali provenienti dal mondo politico e favorevoli al raggiungimento di un accordo tra De Benedetti e Berlusconi , tanto che poi , un vecchio amico di Giulio Andreotti , e cioè Ciarrapico (sentito alla udienza dell’ 8-2-2002) , assumerà le vesti di mediatore fino al raggiungimento , nell’ Aprile del 1991 , di un accordo tra le parti che porterà alla spartizione della Mondadori rimanendo il gruppo “ Repubblica – l’Espresso “ nelle mani di De Benedetti”.

LA DESIGNAZIONE DI METTA COME RELATORE

Ma altri aspetti di questa controversia , si presentano a dir poco anomali , a cominciare da quello di cui al presente paragrafo.

L' 11 Luglio 1990 viene iscritta al ruolo della Corte di Appello di Roma la causa intentata alla CIR dai Formenton a seguito di impugnazione del lodo 20-6-1990.

Con provvedimento del 12-7-1990 il Presidente della Corte di Appello , Carlo Sammarco , la assegna alla I sezione , quella presieduta da Arnaldo Valente , competente per le impugnazioni di sentenze arbitrali . L' udienza di comparizione viene fissata all' 1-10-1990 , dieci giorni prima della seconda camera di consiglio della causa Imi-Sir .

Quanto alla designazione dell' istruttore-relatore , vigevano – alla I sezione - altri criteri di automaticità , più blandi, desumibili dalle tabelle firmate dal Presidente Sammarco e depositate nell' Aprile 1990: “ la distribuzione degli affari tra i magistrati della sezione è **di norma compiuta con criteri di automaticità** , e cioè mediante assegnazione dei processi , già ordinati secondo la numerazione progressiva del ruolo generale , ai singoli giudici elencati in ordine alfabetico, tenendo , per altro , **conto del carico di lavoro di ogni giudice** , della sua specializzazione nonché della pregressa esperienza acquisita nella trattazione della stessa materia...” (cfr. in vol. 1 Lodo pagg. 010408 e segg.).

Anche questa causa viene assegnata al consigliere istruttore Dr. Metta .

Ricorda l' avvocato Ripa di Meana (cr. udienza dell' 8-2-2002) , legale della CIR , di essersi recato dal Presidente della Corte di Appello , Sammarco , al fine di ottenere una sollecita fissazione del processo e ciò in quanto : “ *Tutte le vicende della Mondadori nell'ultimo anno e mezzo... avevano reso l'azienda ingovernabile. E quindi era estremamente urgente che si trovasse una... cioè si arrivasse a una conclusione, si vedesse chi aveva torto e chi aveva ragione, e che quindi chi aveva ragione potesse governare l'azienda. Quindi dopo essermi consultato anche con l'Ingegnere De Benedetti, chiesi di essere ricevuto da sua eccellenza Sammarco, che all'epoca era primo presidente della Corte d'Appello. Gli rappresentai la situazione della Mondadori e gli chiesi se poteva esercitare la sua influenza, perché il processo di appello potesse essere il più sollecito possibile. Questo certamente l'ho fatto prima delle ferie estive, quindi non appena fu notificata la citazione in appello* “ .

La circostanza è confermata da Sammarco (cfr. udienza 14-6-2002) , negli stessi termini indicati da Ripa di Meana , sgombrando così il campo da pure illazioni – formulate da alcune difese – circa la natura e l' oggetto del colloquio richiesto dal legale della CIR al Presidente della Corte : “*venne il... l'Avv. Ripa di Meana poco dopo che la causa... che era stata preposta all'appello, e mi venne a segnalare... mi venne a segnalare l'urgenza perché... l'urgenza che si decidesse questa impugnazione di lodo, perché c'erano questioni fra... fra le... fra le pa... fra i soci, ecc., un'urgenza, urgenza, e lui stesso credo che mi disse... Perché e non so se questo è stato messo a verbale o l'ha detto il... il... il... Ripa di Meana, disse: “**La dia a un Collegio che ci ha poche cause**”, lui stesso me lo disse. E allora io chiamai Valente e gli dissi: “Guarda, cerca di far sì che questo processo possa andare avanti celermente” perché effettivamente c'era questa... questa urgenza, che lui stesso mi... mi illustrò, non era un... mi illustrò e che aveva delle... delle... e aveva una sua base, insomma, una... una sua giustificazione. Okay.* “ .

Per questo motivo Sammarco derogò ad una regola che si era rigidamente imposta e che ha sostenuto con foga in sede di esame , ovverosia quella di non provvedere mai personalmente alla assegnazione delle cause alle varie sezioni , avvalendosi a questo scopo di due giudici della Corte , uno assegnato agli affari penali ed un altro a quelli civili (il consigliere Silvestri) . E' lo stesso testimone a rimarcare spontaneamente questo punto , anche se forse non c' era bisogno di tante spiegazioni , atteso che comunque la causa , data la materia , rientrava nella competenza tabellare della I sezione .

Certo che , a dir la verità , non è questa l' unica volta che il Presidente Sammarco – il quale ha precisato , a fronte delle dichiarazioni della Ariosto (cfr. oltre) , di aver frequentato casa Previti una volta sola in occasione della sua nomina a Presidente della Corte per intensificare poi i rapporti solo dopo il pensionamento - ebbe a derogare ai suoi rigidi principi di non “ interferenza “ . In precedenza ebbe , infatti , occasione di discutere – come già visto - con l' allora Presidente del Tribunale , Minniti , circa la intenzione di quest' ultimo di rifare la perizia nel giudizio Imi-Sir sul “quantum “ , pendente in primo grado (cfr. capitolo Imi-Sir episodio Minniti).

Fatto sta che la necessità rappresentata da Sammarco a Valente , era quella di assegnare la causa a chi avesse meno lavoro rispetto ad altri , attesa l' urgenza della stessa e , **dunque , anche in deroga ai criteri automatici** di assegnazione interni alla sezione deputata e cristallizzati nelle tabelle dell' Aprile di quell' anno .

Ora , questo Tribunale non sa quali fossero i carichi di lavoro dei singoli consiglieri della I sezione, che peraltro contava su un Presidente effettivo (Valente) , tre Presidenti supplenti e 10 consiglieri

Certo è che il Dr. Metta pare che fosse oberato di lavoro . Proprio in quel periodo l' imputato era anche consigliere istruttore e relatore della causa IMI-SIR , causa di notevole complessità e rilevanza , economica e sociale : causa la cui definizione era ancora piuttosto lontana . Proprio in quel luglio 1990 (allorché Metta viene nominato relatore anche per la impugnazione del lodo) si era tenuta una prima camera di consiglio per la vertenza IMI-SIR cui , peraltro , allo scopo di leggere la motivazione , se ne era aggiunta un'altra il 10 Ottobre 1990 (cfr. capitolo relativo) . Metta era stato , ovviamente , impegnato (sia pur con un considerevole aiuto, come si è visto) nella stesura della motivazione , particolarmente lunga e complessa , tanto che la sentenza (pur essendosi Metta presentato alla camera di consiglio dell' Ottobre con una bozza) , veniva depositata solo in data 26-11-1990 . Ed era anche già impegnato nell' appello del lodo arbitrale tra il Comune di Fiuggi e l' Ente delle terme , che poi terminerà nel 1992 .

Non solo. Metta aveva anche mansioni “ amministrative “ nella sua funzione di segretario della Presidenza della Corte di Appello. Impegno particolarmente gravoso , come testimonia lo stesso Sammarco (14-6-02) :

Avv. Pettinari : “ *Senta, questo incarico, anzi questo doppio incarico, visto che è stato prima Giudice addetto a Lei come Presidente del Tribunale, e poi come segretario generale della Corte d'Appello il Metta, comportava determinati benefici per il Metta?* ”;

Sammarco : “ ***No, anzi comportava un maggior lavoro, perché aveva anche un suo ruolo, seppure un ruolo ridotto di causa, molto lavoro***”.

Aggiunge Sammarco che la designazione del relatore veniva fatta , all' interno della I sezione , dal Presidente Valente il quale , la di là dei rigidi criteri tabellari , godeva di una certa discrezionalità: “ *Nell'ambito poi dell'assegnazione ai singoli... ai singoli consiglieri avveniva questo, che si cominciava dal meno anziano e poi si andava poi verso, e beh, poi i più anziani nell'assegnazione, però si doveva tener... tener conto d'una necessaria perequazione e quindi quando un processo valeva... aveva una certa... aveva un... una sua certa consistenza, allora quello valeva due processi che avevano una minore consistenza e questo era inevitabile, non si poteva procedere se non in questo modo* “.

Se questi erano i criteri di assegnazione dei processi , non può non suscitare un certo stupore la assegnazione a Metta anche della causa di appello del lodo del 20-6-90 .

Si potrebbe affermare – se si consente una espressione poco tecnica - che , anche alla luce di quanto detto dallo stesso Sammarco , Metta “ aveva già dato “ (e stava ancora “ dando “) in quella estate del 1990 atteso che non si può negare come la controversia Imi-Sir doveva già “ valere “ almeno un certo numero di processi ordinari , senza contare anche quella del lodo “ Fiuggi “.

E' stato chiesto , al teste , quali altri cause di particolare complessità erano state assegnate alla I sezione in quel periodo e a chi. Sammarco né ha ricordata solo una , la causa Iri-Sme , indicando in Silvestri il relatore . Dunque , a parte il fatto che questa causa risale ad anni antecedenti al 1990 , l'allora presidente della Corte non ricorda altre cause di eccezionale rilievo come quelle di cui ci si sta occupando e che , contemporaneamente , furono assegnate entrambe allo stesso relatore , il consigliere Metta . **E' la contemporaneità delle due assegnazioni nell' anno 1990** che non può non lasciar quantomeno perplessi proprio alla luce dei criteri tabellari e delle ragioni indicate dallo stesso presidente della Corte : essendo d' accordo Sammarco (che di ciò relazionò Valente cui spettava la designazione dell' istruttore) sulla opportunità che detta causa venisse assegnata ad un giudice già non particolarmente gravato e disponendo la I sezione di ben dieci consiglieri più tre presidenti supplenti , restano senza dubbio non chiariti i motivi della indicazione di Metta da parte di Valente come istruttore e relatore anche della causa Formenton-Fininvest-CIR , indicazione così

anomala da sembrar quasi “ pilotata “ , fenomeno del quale non ci sarebbe da stupirsi molto se solo si considerano (cfr. oltre) le dichiarazioni rese, sotto un profilo generale , da Stefania Ariosto circa la esistenza di una lobby di magistrati e avvocati “ gestita “ da Previti e avente quale scopo quello di influire sugli esiti delle cause .

E non vale a fugare queste perplessità , quanto da Sammarco affermato nel prosieguo del suo esame: *“ il consigliere Metta e il consigliere Silvestri avevano un... un loro... abbiamo detto ridotto, gli altri avevano già ruoli pieni, allora quando subentrava o una causa di una certa importanza o delle cause urgenti che venivano dichiarate tali o erano veramente tali, o venivano sollecitate come cause urgenti, e allora che cosa...? Si andava... Sì, veniva assegnato il processo a quel Magistrato che aveva un numero di cause inferiori e poteva quindi sopperire a questa straordinarietà del processo. Questa era la... E questo è... Non si andava ad intaccare quei ruoli che già funzionavano ed erano carichi, si andava a toccare quei ruoli che ancora potevano ricevere ancora questa... una ulteriore... un ulteriore ampliamento del ruolo limitatamente quindi... **Erano dei casi eccezionali.**”*

Ora , sia ben chiaro , questo Tribunale non contesta la legittimità di deroghe , all’ interno delle sezioni , ai criteri automatici (già all’ epoca esistenti per la Corte di Appello di Roma , vedi sopra) di assegnazione delle cause a questo o a quel giudice. E’ una regola di buon senso che detti criteri – che non sempre sono sufficienti a garantire una equa distribuzione del lavoro – vengano temperati dalla possibilità , da parte del presidente della sezione , di ricorrere ai suoi poteri discrezionali : questo capita in tutte le sedi giudiziarie d’ Italia . A dir il vero , però , si può anche affermare che nel caso della I sezione l’ eccezione (assegnazione discrezionale) era la regola . Lo dice Paolini (ud. 25-2-02) , in Corte di Appello dal 1984 al 1991 , che , di norma, componeva il collegio proprio con l’ imputato : *“ non c’ erano dei criteri oggettivi ; sceglieva (Valente – n.e.) presumibilmente, ho sempre pensato , **tenendo conto del carico di lavoro di ciascuno** , del periodo al quale rinviava le cause, se c’ era uno gravato che rinviava le cause a sei, sette mesi e un altro che portava le cause a tre mesi, **forse dovrebbe essere questo** “*

In conclusione è , nel caso concreto , difficile proprio capire quale criterio è stato seguito (e , a monte, “ se “ un criterio si è seguito) nell’ assegnare a Metta l’ appello sul lodo : anche a considerare quanto affermato da Sammarco (e cioè che la deroga valeva solo “ per casi eccezionali “) non si può non rilevare come Metta – già sottoposto ad un supplemento di lavoro quale segretario della Presidenza – fosse già stato beneficiato dal suo presidente Valente , nell’ anno 1990, da uno di questi casi , l’ Imi-Sir (e anche del lodo Fiuggi) : possibile che i ruoli di tutti gli altri consiglieri fossero così gravati (anche se Sammarco non ricorda altri casi “eccezionali” in quel periodo) da non poter che chiedere a Metta questo ulteriore sacrificio ? Sarà l’ ennesima coincidenza , ma poi lo stesso Metta risulterà in rapporti con Previti , molto più stretti e intensi di quanto ammesso da entrambi, fino al punto di entrare – su proposta dell’ ormai Senatore - in collaborazione col suo studio legale allorquando , dimessosi dalla magistratura alla fine del 1994 , intraprenderà la professione di avvocato (cfr. relativo capitolo) .

Tanto più che la causa era “ urgente “ , come testimoniato da Sammarco , e necessitava di una decisione in tempi rapidi : e Vittorio Metta era certamente un ottimo conoscitore del diritto , come tutti i colleghi sentiti in dibattimento hanno testimoniato, ma non è che fosse proprio puntualissimo nel depositare la motivazione delle sentenze . Anzi , proprio per i suoi gravosi impegni di lavoro , pare che fosse spesso in ritardo . Non è una illazione di questo Tribunale . Lo dice il giudice Paolini e lo dicono i documenti acquisiti:

Paolini: *“ **Mi risulta che Vittorio era abbastanza in ritardo perché, tra l'altro, dirigendo la segreteria della presidenza, aveva anche molto da fare, insomma, e quindi era in ritardo** “ ;*

P.M. – *“ Cioè era un collega, un suo collega che depositava in ritardo “ ;*

Paolini - ***Sì, depositava le sentenze in ritardo; d'altronde, non è che...** “ ;*

P.M. – *“ Ed era un fatto notorio, quindi, al presidente della sezione e agli altri colleghi? “ ;*

Paolini - *“ **Beh, sì. Me lo diceva anche Vittorio che non faceva a tempo a sbrigare il lavoro**” .*

Particolarmente attendibile la deposizione di Paolini atteso che la sua fonte principale era proprio l'imputato e non " chiacchiere " di sezione.

Quanto ai documenti (cfr. in vol. 1 Lodo pagg. 270004 e seguenti), questi confermano il ricordo del teste : delle 54 sentenze incamerate nel 1990 (la nota dice 56 ma una – quella per cui è processo – è riferibile al 1991 e un' altra risulta motivata da Morsillo) , solo otto risultano depositate (si fa riferimento alla minuta) entro il termine di trenta giorni stabilito dall' art. 120 att. cpc ; quarantasei sono state depositate entro sessanta giorni e una (l' Imi-Sir) entro i novanta . Delle 64 depositate nel 1991 (all' elenco prodotto va aggiunta la causa Mondadori e tolta una estensore Morsillo) quindici sono state depositate nei trenta giorni , quarantotto nei sessanta giorni e una addirittura nei centoventi giorni . Il termine di cui al citato art. 120 è certamente ordinatorio , ma i dati di cui sopra testimoniano che , come detto da Paolini , il giudice Metta " non riusciva a star dietro al lavoro " .

Chi poteva chiarire la situazione , era il Presidente Valente , giudice indicato dall' Ariosto in buoni rapporti con l' imputato Previti (rapporti che questi nega nelle brevi dichiarazioni acquisite col consenso delle parti alla udienza del 22 Aprile , financo arrivando ad affermare che neppure sapeva chi era Previti , tanto che quando questi fu eletto senatore pensava trattarsi di " *un avvocato settentrionale* " e questo dopo che Sammarco – che invece ammette frequentazioni con l' imputato sia pur in forma " ridotta " a quanto affermato dalla Ariosto - lo ha invece definito come uno dei legali più noti della capitale). Ma questi (come già visto per il caso Imi-Sir) , indicato dalla difesa ed esaminato ex art. 210 cpp, si è rifiutato di rispondere .

Tutto quanto sopra esposto , dunque , non aiuta a comprendere il criterio seguito nella assegnazione a Metta " anche " della causa Mondadori ; **aspetto che dunque si risolve – sotto il profilo del quadro indiziario – in un ulteriore tassello che viene ad inserirsi a pieno titolo in un iter processuale già di per sé (per quanto fin qui detto) certamente anomalo .**

TEMPI DI STESURA E DATTILOSCRITTURA "ESTERNA" DELLA MOTIVAZIONE. UNA SENTENZA CIRCOLANTE ANCHE IN COPIE DIVERSE DALL'ORIGINALE.

Certo è che Metta smentirà la sua " fama " di ritardatario proprio con riferimento alla sentenza che qui ci occupa : camera di consiglio il 14 Gennaio 2001 , pubblicazione il 24 dello stesso mese .

Tolto il giorno 14 , impegnato nella decisione collegiale , e il 24 (giorno della pubblicazione da parte del cancelliere Treglia) residuano nove giorni compresa la domenica .

In realtà potrebbero essere stati anche meno . Alla udienza dell' 8 Marzo 2002 è stato sentito il cancelliere della I sezione , Treglia, il quale ha affermato che Metta gli consegnò la sentenza già battuta a macchina e con la firma del Presidente e lui la pubblicò immediatamente . In realtà , il 13-10-1998 , era stato sentito in sede di indagini e aveva dichiarato che : "*ricordo che il consigliere Metta mi consegnò la sentenza battuta a macchina, io la consegnai al Presidente il quale me la restituì firmata uno o due giorni dopo. Appena la sentenza mi fu consegnata dal Presidente io glimisi il timbro" depositata in Cancelleria" e l'ho pubblicata nel senso che la inoltrai immediatamente al ruolo generale che la inviò all'ufficio del registro*". In base a questa versione , i giorni utili si riducono a non più di sette. Contestatogli quanto a suo tempo dichiarato , il cancelliere Treglia si è detto sicuro della versione fornita in dibattimento , anche se altri quattro anni sono passati dai fatti e , dunque , i ricordi dovrebbero essere meno " freschi di allora. Non ha ovviamente saputo spiegare il perché di questa odierna assoluta sicurezza né perché quattro anni orsono ebbe a rendere dichiarazioni diverse . Ha iniziato insinuando che il PM abbia scritto quello che voleva , per poi fare marcia indietro e ricordarsi che quel giorno non stava tanto bene anche a causa del viaggio da Roma a Milano (che non ha fatto essendo stato sentito a Roma) .

Peraltro , che i giorni siano sette o nove , poco cambia : sette o nove giorni , si badi bene , per scrivere la minuta e farla dattiloscivere dalle segretarie della Corte di appello , rileggerla , correggerla e sottoporla al Presidente per la firma: perché questa è la versione fornita da Metta nella denuncia-querela del 26 maggio 1998 (in vol. 1 Lodo pagg. 217102 e segg. nonché prodotta dalla parte civile CIR alla udienza del 21-12-2001 con il pieno consenso delle difese) .

Va qui preliminarmente ricordato come la dattiloscrittura delle sentenze fosse di norma effettuata presso le singole sezioni . Essendo queste oberate, a tale incombenza provvedevano ,

occasionalmente e se richieste , anche le segretarie della Corte di Appello . E di tale possibilità usufruiva anche Metta , all' epoca magistrato addetto alla Presidenza .

Afferma Metta nell'atto sopra citato (cfr. in produzioni parte civile ud. 21-12-2001 e vol. 1 Lodo pag. 271102):

- “ *ho provveduto non solo alla redazione della minuta di quella sentenza , **ma ne ho anche seguito personalmente la dattiloscrittura**”;*
- “ *detta sentenza fu dattiloscritta nella segreteria della Presidenza della Corte di Appello **dalla dattilografa signora Gabriella Bruni** (altre incaricate delle copie “riservate” erano le sigg. Vattolo e Cherubini, sempre addette alla Presidenza)”;*
- “ *ciò per due ragioni. Anzitutto per motivi di riservatezza – **essendo la predetta persona di assoluta fiducia e discrezione ... ; e poi per ragioni di speditezza, **essendosi la predetta dattilografa dedicata esclusivamente al detto incombente. Alla stessa, man mano che procedevo nella stesura della motivazione, consegnavo parte del manoscritto, che veniva battuto in videoscrittura, di cui potevo agevolmente e continuamente controllare la conformità all'originale e l'esattezza della trascrizione...****”.*

Si è ritenuto necessario riportare quasi per intero la dichiarazione dell' imputato in quanto da questa emergono alcuni elementi che dovranno essere tenuti presenti nel prosieguo e cioè:

- addette alle stesure delle sentenze erano la Vattolo, la Cherubini e la Bruni ma, nel caso della sentenza Mondadori, Metta si sarebbe servito **solo di quest'ultima** che sarebbe stata addetta, in quei giorni, **esclusivamente** a questo compito (Metta lo afferma e lo ripete più volte – cfr. sopra);
- la minuta era stata da lui **manoscritta** ed egli seguiva **personalmente le operazioni di dattiloscrittura**.

Già così descritta , la fase della stesura e battitura della motivazione (167 complesse pagine di 25 righe ciascuna) appare a dir poco frenetica : Metta ne scrive una parte a mano (a casa sua oppure in Tribunale ?) , corre in Presidenza , la Bruni tralascia qualsiasi attività e comincia a videoscrivere (magari chiedendo chiarimenti su questa o quella frase difficilmente comprensibile); Metta nel frattempo o rimane lì a controllare o torna nella sua stanza (o a casa ?) a scrivere un secondo pezzo , poi torna di nuovo in Presidenza , controlla la prima parte scritta dalla Bruni , la corregge se necessario , lascia la seconda parte e così via. Sia scusata un po' di ironia : ma solo a descrivere questa situazione si è presi da un sottile senso di ansia . Quella stessa “ ansia “ che dovrebbe aver vissuto la Bruni , delegata a tempo pieno (lo dice Metta) per almeno una settimana alla stesura della motivazione di una delle sentenze più delicate e attese di quegli anni , costretta a trascurare il resto del lavoro , magari a fare pesanti straordinari (che invece non farà – cfr. oltre), con Metta (lo dice sempre lui) che “ sovrintende “ alla dattiloscrittura , che fa avanti e indietro, controlla, eventualmente chiede la correzione e , infine , con giornalisti e avvocati che stazionano davanti alla cancelleria della sezione o davanti alla presidenza per carpire qualche indiscrezione (numerosi testi lo affermano , ad es. Treglia e la Vattolo): difficile, quasi impossibile, dimenticarselo. E, invece, così non è: la Bruni della sentenza Mondadori e di tutta questa situazione, non ricorda proprio nulla.

All' udienza dell' 8 Marzo 2002 , è stata sentita Antonella Bruni , segretaria della Presidenza della Corte di Appello le cui mansioni specifiche erano : “ *...io mi occupavo del tirocinio degli uditori giudiziari , **quello era il mio principale lavoro** , però poi...ho anche battuto a macchina le sentenze che venivano portate dal consigliere Metta “ (risposta fornita ancor prima che venisse posta la domanda).*

A specifica domanda relativa alla sentenza che qui ci occupa , così ha risposto : “ **non ricordo di aver scritto proprio quella in particolare** , però posso dire che ne ho scritte tante...diverse ...e quindi penso di averla scritta “ (il che equivale a dire “ non lo ricordo “) . Le “ tante “ sentenze diverranno , più avanti nell' esame , un po' meno atteso che la teste preciserà “ *ogni tanto il consigliere ce le portava e noi le scrivevamo* “ .

Le sono state , a questo punto , contestate le ben più precise affermazioni fatte in sede di indagini il 26-1-1998 : a domanda del PM : “ *lei ricorda se ha battuto a macchina la sentenza relativa al lodo*

Mondadori “ la teste aveva risposto : “ **non mi ricordo assolutamente** “ e , fornitile tutti i riferimenti possibili , confermava, ribadendo di aver battuto più di una sentenza per l’ imputato : **“anche con queste precisazioni non posso che ribadire di non ricordare se sia stata io ad avere l’incarico dal Giudice Metta di battere a macchina la sentenza relativa al Lodo Mondadori** “.

Alla fine dell’ esame dibattimentale la teste ha ribadito : “ **mah, ripeto , proprio questa in particolare non la ricordo** “ .

Ora , ha precisato la Bruni che in una giornata di lavoro , pari a cinque ore , lei poteva dattiloscivere , non facendo altro , dalle 20 alle 30 pagine .

La sentenza è composta di 167 pagine , il che significa che , esclusa la Domenica 20 , la Bruni avrebbe dovuto **lavorare ininterrottamente alla battitura della sentenza** dal 15 al 23 Gennaio , tralasciando completamente il resto del lavoro. Togliendo la domenica , si tratta di otto giorni ; bisognerebbe anche escludere il giorno 23 almeno (come affermato anche da Treglia- cfr. sopra) , per un controllo finale da parte del relatore, la correzione e la consegna al presidente Valente per una sia pur rapida lettura prima della firma . In conclusione : **cinque ore al giorno per sette giorni dedicati esclusivamente al consigliere Metta e alla sua sentenza** , nelle condizioni complessive sopra descritte (non dal Tribunale ,ma dai testimoni e dallo stesso imputato le cui dichiarazioni l’estensore ha solo recepito).

Ritiene questo Collegio che se un dipendente della Cancelleria vive una “ esperienza “ di questa intensità , non la dimentica più . E , invece , la Bruni proprio non ricorda nulla . E non ricorda semplicemente perché non la ha scritta , tant’ è vero che , come risulta dalla certificazione della Corte di Appello di Roma del 4-2-1999 (cfr. vol. 1 Lodo pag. 270026) , nel periodo 14-24 Gennaio 1991 **la Bruni non ha effettuato lavoro straordinario** , a testimonianza della “ ordinarietà “ della attività di quei giorni .

Si è cercato , da parte delle difese , di accreditare la tesi che , in realtà , il lavoro da svolgere fosse minore in quanto dalle 167 pagine occorrerebbe togliere la parte iniziale , quella relativa alla intestazione , alle conclusioni e allo svolgimento del processo , per un totale di 52 pagine (non che le cose cambino moltissimo , in verità : rimane sempre una corposa motivazione manoscritta da ricopiare in pochi giorni) .

Danno per certo , le difese, ciò che è solo frutto di una “ chiacchiera “ tra colleghe dopo che tutte erano state sentite , nel 1998 , dal PM . Ha , infatti , affermato la Cherubini che , all’ esito dell’esame , si parlò tra di loro di ciò che gli era stato chiesto. E , dopo aver affermato che nessuna di loro rammentava di aver dattiloscritto quella corposa sentenza , ha ricordato che ebbero a chiedersi se , per caso , come ogni tanto accadeva , la parte “ introduttiva “ di cui sopra non fosse stata consegnata prima della camera di consiglio del 14 Gennaio . Anche di questo nessuna aveva – o ha – memoria . Tutto qui. Non si tratta di una provata ipotesi alternativa, dunque , ma di una pura illazione , non conforme , tra l’ altro , neppure a quanto dichiarato dallo stesso imputato che mai ha fatto riferimento a una “battitura “ pre e post camera di consiglio Nel corso dell’ esame delle colleghe della Bruni , si è cercato , da parte della difese , di dare quasi per scontato , attraverso specifiche domande , che in realtà la sentenza sia stata dattiloscritta a più mani (individuandosi queste mani , in particolare , in quelle della Vattolo e della Cherubini). Il Tribunale non ha ritenuto di dover “ stoppare “ queste domande dotate di una certa “ suggestività “(trattasi di testi indicati anche dalle difese) e ciò ritenendo corretto esplorare ogni possibile alternativa in attesa , tra l’ altro , di chiarimenti da parte dell’ imputato nel corso del suo esame (a cui poi , invece , ha ritenuto di non doversi sottoporre , esercitando certamente un diritto ma facendo mancare una voce importante : la sua) .

Resta il fatto , al di là delle dichiarazioni rese dalle altre testimoni (che subito si esamineranno) che è stato lo stesso imputato ad aver indicato nella Bruni l’ esclusiva dattilografa cui era stata affidata – a tempo pieno - questa incombenza.

Tutte le altre impiegate della Presidenza sono state sentite alla udienza dell’8-3-02:

- Servadei, segretaria particolare del Presidente della Corte di Appello: ha confermato che batteva a macchina sentenze dei consiglieri delle sezioni (ma non quelle di Metta), coadiuvando così l’ufficio copie che spesso era in difficoltà. Si trattava però di sentenze brevi, non complesse **“perché noi non avevamo il tempo materiale per scrivere...la mattina era assolutamente impossibile... lo facevamo di pomeriggio, a tempo perso”**;

- Vattolo, compagna di stanza della Servadei, ha invece ricordi a dir poco confusi. Inizia dicendo che, a loro della Presidenza, erano date da scrivere le sentenze più lunghe (l'opposto di quello che dice la Servadei che in quella stanza c'era e che era anche la prima segretaria del Presidente), ma che comunque **non ricorda assolutamente di aver battuto a macchina la sentenza Mondadori o parte di essa**. Poi, su contestazione della difesa, dice che però sicuramente la sentenza è stata battuta in presidenza, anche perché ricorda tanti giornalisti o avvocati che venivano a chiedere informazioni; infine, chiesta di precisare meglio, ha affermato che in realtà lei la sentenza non l'ha mai vista.
- Greco, dattilografa, divideva la stanza con la collega Pippoletti. La prima ha dichiarato che batteva le sentenze a macchina (**mai per Metta**), ma **solo nei ritagli di tempo "quando ti finiva il lavoro... nei momenti morti, in estate... quei periodi che non c'era niente di arretrato, ecco"**;
- Cherubini, addetta al consiglio giudiziario. Ha confermato di aver scritto diverse sentenze anche del giudice Metta (tra cui la sentenza Imi-Sir, che ricorda bene in quanto era lunga, se la era divisa con la Bruni ed erano incorse in un problema tecnico con la videoscrittura) e che dunque "forse avrà scritto anche quella". Vale per lei quanto detto per la Bruni: chiestole di precisare meglio il senso della sua risposta **ha affermato di non avere alcun ricordo della sentenza Mondadori**. Né, tantomeno, ricorda un periodo di lavoro "particolare", dedicato esclusivamente, o quasi, alla battitura di una sentenza di Metta; inoltre le è stato contestato, nonostante la continua opposizione di una serie di difensori, che al PM aveva dichiarato: **"... e comunque con quei tempi così ravvicinati ce l'avrei potuta fare soltanto se mi fosse stato detto che dovevo occuparmi soltanto della battitura e che il compito sarebbe stato suddiviso con la collega Bruni"**. E comunque, al di là delle opposizioni di cui sopra (e al di là anche delle dichiarazioni di Metta), la Cherubini ha ribadito da un lato di non aver alcuna memoria di essere stata impegnata a "fondo" nella battitura di questa sentenza e dall'altro, al contrario, ha precisato, su domanda della parte civile, **che questo lavoro di battitura di alcune sentenze lo faceva quando poteva**: **"... siccome il consiglio giudiziario andava a scadenze, no?, le varie sedute, magari c'erano dei momenti morti... il consigliere Metta diceva sempre: "se avanza tempo ti porto la sentenza, quando ci hai tempo la porti avanti"**.

Dal complesso di queste dichiarazioni emerge un comune denominatore : il lavoro di battitura delle sentenze era , per le segretarie della Presidenza , un " di più " che si aggiungeva al lavoro ordinario: lavoro che veniva svolto quando si poteva (" nei momenti morti " , " nei ritagli di tempo " , " l' estate " , " di pomeriggio perché la mattina non c' era mai tempo ") : e la Bruni , indicata da Metta come esclusiva addetta a tale compito , in quella settimana non ha effettuato neanche cinque minuti di straordinario .

In questa situazione il Tribunale non ha ritenuto in alcun modo rilevante disporre perizia al fine di accertare se le sentenze Mondadori e Imi-Sir siano state redatte con lo stesso sistema di videoscrittura . A prescindere da quanto accertato sulla motivazione Imi-Sir , quello in dotazione , all' epoca , alla Corte di Appello era, infatti , un sistema molto comune (macchina Olivetti , videoscrittura a " margherita ") , comune a molti altri uffici pubblici o privati . Il fatto poi che sia la sentenza Imi-Sir sia quella di cui si discute , avessero venticinque righe a foglio , non rileva alcunché : la legge sul bollo dell' epoca imponeva questo formato tant' è vero che anche il lodo del 20-6-1990 è strutturato su un equal numero di righe .

Tutto ciò esaminato , non si può che concludere che Metta , in questa come in altre circostanze fondamentali di questo processo (motivazione della sentenza Imi-Sir ; provenienza del denaro contante ; rapporti con i coimputati Previti, Acampora , Pacifico ; prezzo reale della casa acquistata nel 1992 – cfr. prosiegua della motivazione) ha mentito e non si può che ritenere provato che la sentenza da lui depositata il 24 Gennaio 1991 **non è stata dattiloscritta presso la Presidenza della Corte di Appello né presso qualsivoglia ufficio del Tribunale di Roma , ma presso un terzo estraneo**.

Tale conclusione trova definitiva conferma anche in una ultima circostanza , piuttosto inquietante in verità , emersa nel corso della istruttoria dibattimentale e che , dispiace dirlo , ha avuto quale protagonista la difesa Metta . Trattasi di argomento complesso e forse tedioso , ma di notevole importanza per il complessivo quadro indiziario , e che potrà essere meglio compreso , se il consiglio è permesso , dal contestuale esame dei due documenti che ora si andranno ad esaminare

(copia conforme all' originale della sentenza Mondadori , acquisita dal PM nel Febbraio 1998 ; copia rilegata prodotta dalla difesa e allegata al verbale del 20 Aprile 2002) .

Nella già citata denuncia-querela agli atti , acquisita nella sua interezza su concorde richiesta della difesa Metta , l' imputato afferma che: “ *al termine fu stampato un unico esemplare e , dopo l' esame da parte del Presidente del Collegio e le correzioni , fu formato l' originale che , dopo le firme , fu immediatamente pubblicato a cura del Cancelliere della sezione* “

Dunque “ un unico esemplare “ . Certo nulla impedisce che , successivamente ne siano state fatte delle copie per i giudici della sezione . **Ma , ovviamente , le copie dovrebbero essere identiche all' originale .**

Nel corso dell' esame della teste Bruni (8-3-2002) , l' avvocato Pettinari si è servito di una copia della sentenza 24-1-1991 rispetto alla quale il Tribunale non esita affermare esservi la prova che era diversa dall' originale acquisito in copia agli atti del dibattimento .

Pur rendendosi conto , il Tribunale , del rischio di appesantire ulteriormente la motivazione , ritiene necessario riportare integralmente il brano della istruttoria dibattimentale cui si fa riferimento , essendo questo l' unico modo per rendere chiaro , a chi legge , quanto accaduto , nonché la rilevanza , nella economia della motivazione , delle risultanze processuali che se ne possono trarre.

Occorre premettere che a pag. 67 della sentenza agli atti (vol. 1 Lodo – copia conforme all' originale acquisita nel 1998 dal PM) vi è una postilla a penna che dice : “ adde : risolvere “ , rimandando ad una omissione di pag. 66 . **E' l' unico “ adde “ che si rinviene in tutta la motivazione.**

Ma , all' inizio dell' esame della Bruni , **la difesa chiede conto alla teste di un altro “ adde “ che si sarebbe trovato a pag 54 della copia in suo possesso** e solo un provvidenziale intervento di sconosciuta paternità sposta l' attenzione su pag. 69 (che sarebbe – come si vedrà più oltre - il reale numero di pag. 67 visto che esistono le pag. 16 bis e ter):

avv. Pettinari: *Benissimo, senta... il consigliere Metta vi portava sempre per la dattiloscrittura elaborati scritti? Cioè scriveva le sentenze? Scrittura a mano?*

Bruni: *Scriveva a mano, sì.*

avv. Pettinari: *Benissimo, e quindi Lei ha una particolare anche conoscenza di quella che era la grafia dell'Avvocato...*

Bruni; *Sì, certo.*

avv. Pettinari: *... del consigliere Metta. Senta se gentilmente l'ufficio mette a disposizione la sentenza Lodo Mondadori mi sembra che **ci sono delle “addè”, cioè delle correzioni fatte a penna dal consigliere Metta, possiamo mostrargliela, pagina 54 della sentenza, se corrisponde alla grafia?***

Qui si verifica la prima interruzione che sposta l' attenzione dalla pag. 54 alla 69 (67 nell' originale ove , effettivamente c' è un adde):

(?): **Chiedo scusa, 69?**

avv.. Pettinari: *della nostra, io però ho una...*

Presidente: *69?*

avv. Pettinari: *Pagina 69 del Lodo Mondadori per la copia che ci ho io ci dovrebbe essere un “addè”*

Presidente: *Ma scusi, della sentenza della Corte d'Appello?*

avv. Pettinari: *Sì... scusi tanto, un lapsus...*

Presidente: *A pagina 69 cosa c'è?*

avv. Pettinari: *Dovrebbe essere... "addè" "risolvere", correzione a penna.*

Vani sono risultati tutti i tentativi di avere in visione la copia della sentenza usata dalla difesa:

Presidente: *Ma Lei ci ha la copia? Ce ne ha una Lei Avvocato? Eh, me la vuole dare, perché forse ci abbiamo...*

avv. Pettinari: *Prego, scusi stavo...*

Presidente: *Me la dà, per favore, un attimo? Me la può dare?...No, no, dico, ma mi può dare in ogni caso la sentenza, così vediamo...*

avv. Pettinari: *Ecco...*

Presidente: *No, siccome è fatta... è stata fatta... lo dico subito Avvocato Pettinari, siccome è stata fatta una questione dall'Avvocato Sammarco di dove è l'originale, è l'originale quello?*

Avv. Pettinari: *No, no, è una copia che...*

Presidente: *E' un'altra copia?*

Avv. Pettinari: ***E' un'altra copia che mi sono chiesto io, qui*** (appare evidente come la difesa faccia riferimento ad una richiesta di copie in Tribunale ma, evidentemente, i fogli non corrispondono, il che esclude che si trattasse di una copia estratta da quella, conforme all'originale, esistente agli atti)

Presidente: *Allora scusi, però a pagina 69 della nostra non c'è niente.*

Avv. Pettinari: *E allora si vede che io ho una copia corretta.*

Presidente: *Eh, be', non sappiamo... scusate... di risolvere 'sto problema.*

Avv. Pettinari: *Ecco, adesso lo troviamo...*

Presidente: *La posso vedere questa pagina 69?*

Avv. Pettinari: *Lo sto cercando...*

Interviene a questo punto una "opportuna", seppur non richiesta, interruzione:

Avv. Andreoli: *Se c'è un intervallo di tempo, signor Presidente, ho recuperato il decreto della Corte di Appello sulla formazione del fascicolo e in effetti qui si dice che va acquisita al fascicolo del dibattimento la copia della sentenza numero 259, quindi non c'è una disposizione di un originale.*

Presidente: *Va be', poi se abbiamo bisogno dell'originale lo chiameremo.*

Avv. Andreoli: *No, no, era per aiutare la memoria in generale.*

Presidente: *... però scusi, Avvocato Pettinari...*

P.m.: *Il Pubblico Ministero vorrebbe vedere quell'atto.*

Presidente: *Posso vedere la pagina...*

Avv. Pettinari: *Pubblico Ministero, non lo so...*

Presidente: *Posso vedere...*

Avv. Pettinari: *... se mi sono sbagliato io su una determinata cosa non capisco per quale motivo voglia vedere quell'atto.*

Presidente: *Ma, scusi, Avvocato, Lei mi fa una domanda, dice: "A pagina 69 c'è una annotazione" (in realtà la difesa aveva parlato di pag. 54 e solo un primo opportuno intervento ha spostato la attenzione su una altra pagina) a pagina 69 della mia non c'è questa annotazione... Volevo solo cercare di chiarire qual è la sua domanda, qual è il punto... perché Lei mi fa una domanda: "A pagina 69 c'è una annotazione, mostriamola alla teste", io non ci ho... ho una sentenza addirittura completamente priva di annotazioni, almeno fino a pagina...*

E a questo punto, invece di mostrare la copia in suo possesso, che avrebbe risolto tutti i problemi, si chiede al Tribunale di individuare un qualche "adde" sulla copia in atti:

Avv. Pettinari: *Posso?, c'è qualche "addè" sulla sentenza...*

E qui, dispiace dirlo, ma è evidente non solo la volontà di non mostrare al Tribunale (o alla teste) la copia di sentenza in possesso della difesa, ma altresì la chiara intenzione di sviare in tutti i modi la attenzione del collegio da un documento evidentemente non corrispondente (come più oltre si vedrà) a quello esistente agli atti. Tant'è che il verbale così prosegue:

Presidente: *Eh, adesso... adesso... Allora, fino a pagina 37 non c'è nessuna annotazione, **ci sono le sigle, le firme.***

Avv. Pettinari: ***Ah, eh, quelle volevo chiederle.***

Presidente: *Eh, ma a pagina 69... ma la firma c'è su tutte le pagine, come in ogni sentenza.*

Avv. Pettinari: ***Eh, appunto, ma voglio vedere se è...***

Presidente: *E proprio a pagina 69? E io gli mostro quella di pagina 1, sono uguali Avvocato! Non lo so...*

Avv. Pettinari: *Ma è evidente che dobbiamo... io volevo avere una conferma di quella che era la grafia del consigliere Metta.*

Presidente: *E questa è la firma, Avvocato, Lei... scusi un attimo, poi se vuole risentiamo... **Lei ha fatto riferimento a un'altra cosa, Lei ha fatto riferimento ad una annotazione, cioè ad una postilla, ad una correzione, a un qualche cosa che si sarebbe trovato a pagina 69 (e qui il tentativo di sviare l' attenzione del Tribunale da quella che era la originaria domanda – pag. 54 – bisogna ammettere che è definitivamente riuscito).***

Av. Pettinari: ***Probabilmente l'ho scambiata con un altro documento.***

Presidente: *Oh, è per quello che le chiedevo, vede adesso io una l'ho trovata, ma se me la... se senza fare... mi dava la sua copia che non è un segreto per nessuno...*

Avv. Pettinari: ***Allora c'è, l'ha trovata Presidente una correzione?***

Presidente: ***Ce ne è una a pagina 67.***

Avv. Pettinari: *E allora...*

Presidente: *Eh... e allora! Però ho dovuto scorrere tutte le pagine.*

Avv. Pettinari: *Chiedo scusa dell'errore.*

A pag. 67 della copia agli atti, conforme all'originale, c'è, come già detto, la postilla "adde: risolvere". Ciò non toglie che la domanda iniziale riguardasse altra postilla a pag. 54, inesistente nella copia "ufficiale".

Si potrebbe affermare che tutto è nato da un equivoco, da un errore del difensore che ha letto "cinquantaquattro" per "sessantanove" (anche se appare assai difficile scambiare tra loro due numeri così diversi), equivoco acuito dalla concitazione del momento (che si sarebbe potuto risolvere, però, mostrando il documento).

Ma così non è perché la difesa Metta, dopo aver – nella sostanza – rifiutato di mostrare al Collegio il documento in suo possesso l'8 Marzo, il successivo 20 Aprile (a ben 40 giorni di distanza) spontaneamente produce la copia della sentenza a suo dire utilizzata nel concitato esame della Bruni (cfr. copia sentenza rilegata allegata al verbale del 20 Aprile 2002).

Il Tribunale non sa cosa l'imputato abbia messo a disposizione dei suoi difensori, certo è che il documento prodotto il 22 Aprile:

- a) non è quello utilizzato l'8 Marzo dalla difesa;
- b) non è una copia dell'originale depositato il 24 gennaio 1991.

Quanto al punto a) – dopo aver notato che a pag. 54 non vi è alcun "adde", basta rileggere il verbale sopra trascritto e sottolineare l'intervento della difesa allorché il Presidente del Collegio, nello scorrere la sentenza, fa presente di aver trovato solo la firma dell'imputato che compare ogni due pagine sul margine del foglio: "**Ah, eh, quelle volevo chiederle**": ebbene la copia prodotta dalla difesa non porta alcuna firma o sigla di Metta in nessuna delle sue 167 pagine.

Quanto al punto b) – il documento prodotto il 22 Aprile (un volume rilegato) è una copia informale, "non ufficiale", non firmata dall'imputato, non firmata dal presidente, non riportante il timbro di deposito della Cancelleria. Non solo, a differenza della copia ufficiale che è numerata solo a penna un foglio sì e uno no, le pagine di quella prodotta dalla difesa sono numerate con il classico numeratore in dotazione agli uffici anche privati: **tutte tranne una sola pagina, la famosa pag. 69** (corrispondente alla 67 della copia ufficiale per i motivi sopra detti) ove vi è la ormai famosa postilla. Si passa da pag. 68 a pag. 70 dimenticandosi di numerare proprio quella pagina che tanto discutere ha fatto all'udienza dell'8-3-02.

Ora si potrebbe obiettare che, al di là di questa singolare coincidenza, non vi sia da trarre alcuna conseguenza da tutto questo discorso. La copia prodotta il 22 Aprile potrebbe essere semplicemente una fotocopia dell'originale, che Metta ha fatto per sé prima di portare l'originale stesso alla firma della Presidenza, copia che poi l'imputato ha fatto rilegare e numerare (tranne la pag. 69 però) e ha tenuto per ricordo o per future richieste di avanzamento in carriera. Cosa assai comune, in effetti, anche se in realtà di norma un giudice estrae la copia per sé dopo che questa è stata "ufficializzata" con la firma del Presidente, non potendosi produrre al CSM, allo scopo sopra indicato, copie "informi" (e questo un giudice lo sa). Ma, anche se così fosse, questa copia, al di là della mancanza delle firme e del depositato, **dovrebbe essere, per il resto, assolutamente identica all'originale** anche, e soprattutto, nelle "correzioni manoscritte", perché Metta ha affermato che di essa venne stampato un solo esemplare **che venne subito corretto** e poi portato alla firma di Valente: sicché la copia – sulla base della ipotesi formulata dal Collegio, peraltro sul punto confermata da un memoria della difesa del Giugno 2002 di cui si darà più oltre conto – potrebbe essere stata fatta prima della firma ma **comunque dopo le correzioni**.

Ma così manifestamente non è. Basta confrontare i due documenti per constatare che, a parte quella "incriminata" di pag. 69, tutte le altre correzioni apposte nella copia del 22 Aprile sono uguali nella sostanza, ma **diverse nella forma**, da quelle esistenti nell'originale.

Non c'è bisogno di perizia: se dette correzioni si osservano con la dovuta attenzione, la diversità balza all'occhio (si allegano le fotocopie ingrandite delle pagine che verranno citate):

- pag. 68 della "copia Metta" (d'ora in avanti documento A) e pag. 66 della "copia ufficiale" (d'ora in avanti documento B): assolutamente evidente è la diversità tra le due "T" rovesciate dopo la parola "occorre". Diverso è l'andamento dell'asta verticale (più lineare nel doc. A)

e di quella orizzontale (che nel doc. A tende , al margine sinistro , a salire , a differenza che nel doc. B);

- pag. 88 doc. A e 86 doc. B : la correzione della “ a “ è diversa . Nel doc. B il margine a sinistra si attacca all’ asta della lettera “ d” , nel doc. A ne rimane chiaramente distaccato;
- pag. 95 del doc. A e 93 del doc B . Il segno apposto sulla parola “ contollo “ è chiaramente diverso: basta osservare l’ angolo che si crea all’ interno del segno : nel caso del doc. A si crea un angolo acuto , nel caso del doc. B lo spazio è più ampio e formato da tre linee , una orizzontale in basso, una verticale e una diagonale;
- pag. 115 doc. A e 113 doc. B : la lettera “ t” che corregge l’ ultima parola della pagina è così diversa nei due documenti che non merita alcun commento : basta guardare.

Solo la correzione a pag 69 del doc. A (67 di quello B) appare “ ictu oculi “ identica in entrambi i documenti (le “ spaziature bianche “ sono chiaramente dovute alla fotocopiatrice) **ma ha la singolarità di essere l’ unica pagina non numerata di tutto il volume rilegato** . E’ come se questa pagina fosse un “ corpo estraneo “ nel documento prodotto al Tribunale, che si presenta all’evidenza come un “ collage “ di copie tra loro diverse.

La conclusione non può dunque che essere una sola : le correzioni al doc. A sono state apposte in un momento diverso da quello in cui si è provveduto alla correzione dell’ originale della sentenza, stampato in unica copia , come dice Metta ; la pag. 69 – presentante una ben più complessa correzione - è stata invece fotocopiata e inserita prima di essere prodotta al Tribunale il 22 Aprile. Le difese obietteranno che la “ presunzione del Tribunale “ si è spinta fino al punto di sostituirsi agli esperti in una perizia difficile e complessa , argomentando di linee verticali e orizzontali , curvature e margini .

Ma vi sono delle ulteriori diversità fra le due copie , che tolgono ogni dubbio circa la conclusione di cui sopra **e rendono inutile qualunque approfondimento tecnico** . Ci si riferisce a quanto emerge dal confronto delle seguenti pagg:

- 1) doc. A pag. 54 e doc. B pag. 52 , seconda riga : nel documento B la parola “ impugnazine “ è corretta con la apposizione della lettera “ o “ a penna ; **nel doc. A la correzione non compare**;
- 2) doc. A pag. 91 e doc. B pag. 89 terza riga : nel documento B la parola “ insindacabile “ è corretta con la apposizione della lettera “ a “ a penna ; **nel doc. A la correzione non compare** .

A meno di non voler pensare a un dir poco contorto comportamento dell’ imputato il quale , dopo la stampa in unico esemplare (lo dice lui) dell’ originale , ne fa una copia ancor prima di correggerlo (e di farlo firmare al Presidente) , poi corregge l’ originale lo porta alla firma e lo deposita e poi passa alla correzione della copia, la conclusione non può che essere una sola : mente ancora una volta Metta quando afferma che “ **al termine fu stampato un unico esemplare e , dopo l’ esame da parte del Presidente del Collegio e le correzioni , fu formato l’ originale** (che non significa ovviamente una copia del primo , ma solo la apposizione all’ “ unico esemplare “ delle appostazioni ufficiali da parte del cancelliere “) **che ,dopo le firme , fu immediatamente pubblicato...**”.

Mente , l’ imputato , perché quanto sopra esposto **dimostra che della sentenza esistevano almeno due copie** : una portata all’ esame di Valente, corretta , firmata e subito pubblicata ; l’ altra rimasta , fino all’ “ equivoco “ dell’ 8 Marzo 2002 , nella disponibilità dell’ imputato : non firmata , numerata diversamente , corretta – e solo parzialmente – in un momento successivo , presumibilmente allorquando se ne è resa indispensabile – sia pur a distanza di 44 giorni – la produzione al Tribunale .

Della gravità della situazione deve essersi evidentemente resa conto la difesa che , in data 25-6-2002 depositava in udienza una “ memoria ex art. 121 cpp nella quale veniva fornita una sua versione dei fatti sulla “ *apparente ma del tutto insussistente differenza tra la copia – asseritamene conforme all’ originale acquisita a iniziativa del PM e la copia “ informale “ nella disponibilità di questa difesa* “ e ciò al fine di evitare “ *distorte interpretazioni* “. A giudizio di questo Tribunale, detta memoria , lungi dal chiarire i fatti non fa che , da un lato , confermare e rafforzare le considerazioni fin qui svolte con le relative conclusioni , dall’altro rendere la situazione ancora più “ inquietante “ .

La prima spiegazione fornita dalla difesa è che questa copia “ informe “ fu “ *a suo tempo tratta dall’ originale , per uso e documentazione del relatore ...al momento del passaggio dello stesso originale al Presidente e prima della apposizione della firma dei magistrati “* . Né più né meno che l’ ipotesi che il Tribunale ha sopra esaminato . Dunque la stessa difesa , nella citata memoria , conferma che tale copia sarebbe stata estratta **prima delle correzioni a penna** , tant’è che si dice, sempre nell’ atto citato , “ *consapevole dell’ assoluta identità sostanziale e formale dei due atti “* . A questa prima conclusione della difesa , non si può che rispondere richiamando integralmente quanto sopra detto : **le correzioni a penna sono diverse da una copia all’ altra e quelle contenute nella copia “ informe “ prodotta dalla difesa sono frutto di un “ collage “ fra documenti diversi** . Dunque **la copia prodotta dalla difesa il 20 Aprile non è stata tratta dall’ originale , contrariamente a quanto da essa sostenuto** .

Affronta la memoria ex art. 121 cpp , anche l’ altro problema che “ affligge “ la copia “ informe “ prodotta alla udienza del 20 Aprile : **la diversa numerazione** . E per far ciò richiedeva alla Corte di Appello di Roma “ copia conforme dell’ originale della sentenza “ .

E qui , quanto affermato dalla difesa nella citata memoria , assume connotati , dispiace dirlo , di assoluta gravità .

Sostiene infatti la difesa che , recatasi presso la competente Cancelleria della Corte di Appello allo scopo di richiedere la “ copia autentica “ , presa visione del documento constatava che “ *era assolutamente mancante , in questo originale , la numerazione delle pagine “* che invece compare nella “ copia conforme acquisita agli atti a mezzo dello SCO “ .

Senonchè al momento del ritiro della copia il difensore constatava “ *con sorpresa e disappunto che sulla copia rilasciatagli e , soprattutto , sull’ originale agli atti della Corte , era stata inserita per la prima volta e in modo grossolano la numerazione delle pagine da 1 a 167 (nell’ allegato 3 viene invece detto che sull’ originale le prime 13 pagine erano numerate ma a matita , sostituite anch’ esse con numerazione a penna nella copia consegnatagli)* .

E’ chiara la tesi della difesa :

- **l’ originale** della sentenza esistente presso la Corte di Appello di Roma **non era numerato**;
- ciò confermerebbe il fatto che la copia prodotta dalla difesa il 20 Aprile è stata tratta dall’originale tant’è che la numerazione a timbro non si sovrappone ad una a penna ed è stata apposta, evidentemente , da Metta o dal rilegatore;
- la “ copia conforme “ acquisita agli atti , è stata “ pasticciata “ dal PM o dallo SCO che vi ha inopinatamente apposto , di sua iniziativa , la numerazione a penna;
- purtroppo la prova di tutto questo è stato vanificata dal fatto che il dipendente della Cancelleria della Corte di Appello di Roma addetto al rilascio della copia chiesta dalla difesa nel Maggio 2002, ha pensato bene , a sua volta di numerare le pagine non solo nella copia rilasciata ma ,addirittura, nell’ originale che così risulterebbe ormai irrimediabilmente alterato.

Prova di tutto questo sarebbe la lettera 4 Maggio 2002 indirizzata all’ improvvido impiegato con la quale la difesa chiede una certificazione a sua firma attestante il suo “ scorretto “ comportamento. La cancelliera Giuseppina Fedele , dell’ “ Ufficio copie civili “ della Corte di Appello di Roma, rispondeva il 10 Maggio 2002 al difensore , affermando che “ *la numerazione a penna risultante attualmente sull’ originale della sentenza...è stata apposta in data posteriore al 30-4-2002 dall’ operatore addetto al servizio Pisterzi Mirella , per , a suo dire , facilitarne la fotocopiatura “* .

Dispiace dirlo , ma tutto ciò lascia allibiti , per l’ evidente tentativo di indurre il Tribunale in errore. Ci si scusa per la tediosità e complessità della ricostruzione che seguirà , anch’ essa fatta di numeri e pagine e che richiede l’ utilizzo di una “ terza copia “ della sentenza Mondadori prodotta dalla difesa e allegata al verbale del 25-6-02. Ma è assolutamente indispensabile anche per dar conto della reale “ portata “ della nota del cancelliere Fedele.

Per dimostrare la veridicità di quanto esposto in memoria , sarebbe bastato alla difesa confrontare la “ copia conforme “ all’ originale acquisita , così com’ è , dalla difesa stessa nel Maggio 2002 (allegata al cit. verbale) con quella acquisita il 6 febbraio 1998 dal PM (quattro anni prima la data indicata dalla cancelliera Fedele come quella di numerazione dell’ originale) . Se la grafia dei numeri apposti a penna sulle due copie conformi fosse risultata completamente diversa , si poteva concludere che l’ originale non era effettivamente numerato e che detta numerazione viene apposta

dal momentaneo addetto alla cancelleria ogni volta che qualcuno gliene richiede una copia : addetto che però , nell' ultima occasione (chissà perché , forse perché stanco di numerar copie) , pensò bene di numerare definitivamente anche l' originale , originariamente di ciò privo (a detta del difensore) .

In tal senso il confronto era assai semplice in quanto la difesa Metta , nel presentare la citata memoria, ha prodotto sia la copia da essa richiesta nel Maggio 2002 , sia una copia di quella esistente agli atti e acquisita nel febbraio 1998 dal PM (quella della difesa porta in alto la scritta a matita " Pettinari ") .

Da tale confronto emerge in modo assolutamente evidente come **la grafia della numerazione delle pagine dispari fino a 13 delle due copie agli atti sia in realtà assolutamente identica** con ciò confermandosi che sia la copia acquisita dal Pm che quella richiesta nel maggio 2002 dalla difesa , **sono state estratte dallo stesso originale – numerato – esistente presso la Corte di Appello** e che non esiste alcun impiegato del Tribunale di Roma che abbia deciso , di sua iniziativa , di alterare a tal punto – e chissà perché - l' originale stesso aggiungendo una numerazione dapprima inesistente : addirittura si nota come il nr. 1 su entrambe le copie sia scritto con un pennarello . I numeri pari , invece , sono scritti , nell' una e nell' altra copia , da mano diversa , il che è facilmente spiegabile .La sentenza è scritta su fogli protocollo e la numerazione viene apposta solo su ogni facciata (e quindi solo numeri dispari) . Quando si chiede una copia autentica , questa viene rilasciata a seguito di fotocopiatura su classici fogli extra-strong bianchi . Evidentemente l'addetto o chi per lui , da un lato per constatare la corrispondenza al numero totale delle pagine , dall' altro per calcolare i diritti (la difesa sa meglio del Tribunale che si paga un tanto a pagina) integra detta numerazione con l' apposizione dei numeri pari. Ecco perché tutte le copie in atti presentano numeri dispari identici tra loro nella grafia , e numeri pari diversi (e lo stesso, a conferma della prassi , si osserva, ad es. nella sentenza Imi-Sir in vol. 27 proc. 1600/00 , numerata due pagine, sia pur in questo caso con numeri pari , nella parte iniziale- poi la numerazione proseguirà con i numeri dispari essendo ivi " saltata " la pag. 50) .

Ma , osserverà la difesa , a partire dal numero 15 , tutti i numeri dispari delle due copie in confronto , sono diversi . Anche questo è un falso problema . Come accennato , la copia acquisita dal PM riporta le pagine " 16bis e 16ter " . Nella copia acquisita dalla difesa nel Maggio e prodotta il 29 Giugno 2002 su quasi tutte le pagine dispari a partire da questo numero , si nota che accanto alla numerazione vi è una cancellatura (cfr. ad es. pag. 15, 17,19,21) mentre analoga cancellatura non c'è su quelle pari . Questo significa , ovviamente , che quelle pagine , **sempre dispari, erano tutte anch' esse numerate** – a differenza di quanto sostenuto nella memoria – e che solo per riprendere la corretta numerazione progressiva sono state corrette dall' impiegata . E questo trova definitiva conferma da un' altra osservazione . **Nella copia acquisita nel Maggio 2002 dalla difesa Metta , vi sono numeri dispari corretti solo nella cifra delle unità** . Si ricordi come – a causa dell' inserimento delle pagine 16bis e 16ter – la numerazione della copia acquisita dal PM risulti sfasata di due numeri rispetto al numero effettivo delle pagine : quindi il confronto va fatto , ad esempio , tra la pag. 21 della copia acquisita dal PM con la pagina 23 della copia acquisita dalla difesa nel Maggio 2002 . Ebbene si noterà , ictu oculi , come in quest' ultima copia sia stato corretto in " 3 " solo il numero " 1 " delle unità , mentre il " 2 " delle decine è rimasto invariato ed è , anch' esso ictu oculi , assolutamente identico al n. "2" delle decine della corrispondente pag. 21 della "copia del Pm " . Lo stesso vale per pag. 25 e 33 (23 e 31 nella copia del Pm ") e così via per tutta la sentenza. E ancor più evidente è , quanto sopra esposto , se si confronta la pag. 168 della copia della difesa , con la pag. 169 della copia del PM (la differenza di numerazione si è ridotta ad una sola unità in quanto nella copia del PM è numerata anche la pag. 167 che porta la attestazione di conformità al momento del rilascio nel 1998 , foglio ovviamente non presente in quella della difesa). Assolutamente identico il numero 16 mentre l' 8 è stato corretto in 9.

E' chiaro , dunque , come la " smilza " certificazione della cancelliera Giuseppina Fedele , certifichi poco e male : la realtà – assolutamente evidente - è che la operatrice Pisterzi ha cominciato a numerare (per i motivi detti) le pagine pari e poi , incappata nel noto errore di numerazione , ha pensato bene (male invero) di apportare le correzioni di cui sopra , cancellando il numero originale o sostituendo l' unità solamente , laddove possibile . Come la difesa non sia accorta di tutto ciò e abbia potuto sostenere, in una memoria depositata al tribunale , che l' originale depositato in Corte di Appello era privo di qualsivoglia numerazione , è circostanza che il Collegio stenta a spiegarsi .

Si dimostra , dunque , palesemente e documentalmente non rispondente al vero la tesi sostenuta nella memoria ex art. 121 cpp allegata al verbale del 29 Giugno 2002 a firma di uno solo dei due difensori dell' imputato Metta (a titolo di esempio di quanto sopra esposto si allega copia riportante, sub B) , la numerazione dispari fino a 7 più 23 , 31 e 168 risultante nella copia del PM e sub A) fino a 7 più 25 , 33 e 169 in quella della difesa.

Sulla base di tutte queste “ considerazioni “ e partendo dal presupposto –quanto meno errato- della non numerazione dell' originale , la memoria conclude affermando come da un semplice esame delle tre copie agli atti (quella acquisita dalla difesa nel Maggio 2002 , la copia “ informe “ prodotta il 20 Aprile e la “ copia conforme “ acquisita dal PM) le stesse risultino “ *perfettamente sovrapponibili in tutte le pagine e in tutte le righe e pertanto sono state tratte tutte dallo stesso originale* “ .

E' la produzione stessa fatta dalla difesa a dimostrare l' esatto contrario : si lasci perdere la copia in atti acquisita dal PM e si faccia il confronto tra la “ copia informe “ del 20 Aprile e quella “conforme” del Maggio successivo , **entrambe prodotte dalla difesa Metta : sono diverse** per gli stessi identici motivi a suo tempo esposti (diversità della grafia delle correzioni , parole corrette nell' originale e non nella copia informe). Le conclusioni della difesa vanno dunque così corrette : la copia prodotta dalla difesa Metta nel mese di Maggio 2002 è identica a quella acquisita dal PM , essendo entrambe copie dell' originale esistente presso la Corte di Appello di Roma ; la copia prodotta dalla difesa il 20-4-2002 è **una copia diversa non tratta dall' originale esistente a Palazzo di Giustizia .**

Risulta , dunque , definitivamente confermato che la sentenza 24 Gennaio 1991 **non è stata dattiloscritta dalle impiegate della Corte di Appello** (le quali , tra l' altro , hanno anche affermato che i dischetti da loro usati non venivano consegnati ai giudici ma da loro trattenuti in quanto “ riscrivibili) **ma in altra sede non istituzionale e in più di una copia** delle quali una sola , prima delle correzioni , fu portata al controllo e alla firma del Presidente .

Dovendosi anche escludere – perché lo esclude Metta – che la motivazione sia stata dattiloscritta in qualsiasi altro luogo “ legittimo “ in quanto rientrante nella sfera e nell' ambito di lavoro di un magistrato (la propria stanza in Tribunale , la casa di abitazione , uno studio personale e separato per chi ha questa fortuna) **la inevitabile conseguenza di quanto sopra è che la sentenza è stata dattiloscritta** (non da Metta , che non lo dice), **fuori dal circuito istituzionale ,avvalendosi di qualcuno a ciò certamente non legittimato e altresì in aperto contrasto con quelle “esigenze di riservatezza “ tanto sottolineate dallo stesso imputato** anche in sede di dichiarazioni spontanee dell' 8 Ottobre 2002.

Il che costituisce altra **grave e evidente anomalia** del procedimento che qui si sta esaminando , soprattutto **se si considerano i “ precedenti “ di Metta pressochè coevi** : in un caso un giudice che “collabora “ con gli studi legali degli avvocati “ occulti “ di una delle parti (Rovelli) per motivare la sentenza (Imi-Sir) con la quale gli si darà ragione ; nell' altro **un giudice che, nello stesso periodo , fa dattiloscivere una delicatissima sentenza non dagli uffici del Tribunale bensì da una persona sconosciuta della quale non fa a tutt' oggi il nome , sentenza della quale sono in circolazione copie diverse dall' originale.** Il tutto in una causa che vede “ dietro le quinte” (come più oltre si vedrà parlando dei movimenti finanziari) quegli stessi avvocati d' affari interessati all' esito della causa Imi-Sir e con i cui studi legali in quello steso periodo Metta aveva “ collaborato “ per la stesura di altra sentenza .

E se la sentenza non è stata dattiloscritta in sede “ istituzionale “ ma da un “ terzo estraneo”, è ben possibile che l' esito della causa fosse circolato ben prima della sua “ ufficializzazione.

UNA DECISIONE “ANTICIPATA”

In data 8 Marzo 2002 , è stato sentito uno dei legali che ebbero ad assistere la CIR durante tutto il complesso iter , sopra descritto : l' avvocato Ripa di Meana , lo stesso che (cfr. sopra) ebbe a chiedere al Presidente della Corte di Appello , Sammarco , che la causa potesse essere assegnata ad un collegio “ poco gravato “ , in modo da poter essere decisa con la necessaria sollecitudine.

Ha affermato il teste che , poco prima del Natale 1990 , ebbe occasione di recarsi – per vari motivi e come faceva spesso - alla Consob , ove incontrò anche il Presidente , Bruno Pazzi , a lui legato da antichi rapporti di stima e amicizia .

Tra le varie cose , il discorso cadde anche sulla vicenda Mondadori che , d' altronde , era seguita da vicino anche dal citato organo di controllo , non fosse altro perché coinvolgeva diverse società quotate di interesse nazionale : la Amef, la Mondadori, la CIR , il gruppo Repubblica-l' Espresso. Così testualmente descrive Ripa di Meana il colloquio avuto con Pazzi: *“Comunque, voglio dire, la Consob monitorava anche questa situazione, era interessata a quello che era l'esito della sentenza, perché appunto coinvolgeva società sulle quali essa, Consob, aveva la vigilanza intanto, in quanto come società quotate in Borsa. Si venne a parlare di questa vicenda e io dissi al presidente della Consob che aspettavamo una sentenza in tempi rapidi. **E lui mi rispose, con mio grande stupore, che la sentenza era già stata diciamo decisa, e che quindi ci era sfavorevole.** Espressi molto stupore, sia per la notizia sia per il fatto che lui me la desse. E lui disse che comunque queste erano le notizie che lui aveva e che quindi noi avevamo un'unica strada, di fronte a questa situazione sfavorevole che sarebbe venuta a seguito della sentenza della Corte d'Appello, mi disse che l'unica soluzione sensata, per noi, per il gruppo CIR, ma anche a suo parere per la controparte, era di trovare un accordo sulla spartizione del gruppo editoriale. Facendo presente, volendo fare presente che nel frattempo il gruppo Espresso-Repubblica era stato assorbito dalla Mondadori e che quindi nella Mondadori c'era non solo l'attività tipica e antica della Mondadori, ma anche ormai c'era l'intera proprietà dell'Espresso, della Repubblica, dei giornali locali del gruppo Espresso-Repubblica. Questo fu quello che mi disse il Dottor Bruno Pazzi.*

Più oltre ha poi precisato che , nel corso di quel colloquio , si parlò anche della possibile nomina di Sammarco alla Consob , ma senza che venisse fatto alcun collegamento con la circostanza di cui sopra (in effetti , a quel tempo , il Presidente Andreotti aveva sponsorizzato tale nomina che poi , per vari motivi , abortì : non ultime le polemiche politiche che ebbero a seguire proprio i procedimenti IMI-SIR e Lodo Mondadori - cfr. testi Andreotti 1-5-02 ; La Malfa 20-4-02 ; Visco 23-2-02 e doc. parlamentari in vol. 1 Lodo).

Questo colloquio sarebbe avvenuto , a detta di Ripa di Meana , **prima del Natale del 1990** e dunque nell' intervallo di tempo che intercorre tra il 5 Dicembre di quell' anno (data in cui si tenne l' udienza di spedizione a sentenza) e il 14 Gennaio del 1991 , data della camera di Consiglio, e il suo contenuto venne da lui sicuramente comunicato a De Benedetti .

Va subito detto che Pazzi (membro della Consob dal 1979 al 1992 , le cui dichiarazioni rese al PM in data 22-12-1997 , unitamente al verbale del confronto 30-1-1998 con Ripa di Meana , sono state acquisite e allegate al verbale dell' 11-3-2002 , giusta ordinanza in pari data in considerazione delle

condizioni di salute del teste , nato nel 1912) nega decisamente la circostanza : *“ Prendo atto delle dichiarazioni rese dall' avvocato Ripa di Meana , escludo di aver riferito a quest' ultimo la confidenza che mi si attribuisce . Non è vero che dissi all' avvocato Ripa di Meana che l' esito del ricorso sarebbe stato sfavorevole all' ing. De Benedetti. Non so per quale motivo Ripa di Meana riferisce cose inesatte . Io non seguivo le vicende del lodo Mondadori , non ero interessato alla questione e ricordo anche vagamente di come andò a finire la controversia giudiziaria. “ .*

In sede di confronto le posizioni non sono mutate : solo Ripa di Meana ha precisato di non essere in grado di indicare con assoluta precisione il giorno del colloquio , anche perché , come detto , egli si recava spesso alla Consob ove , frequentemente , incontrava anche Pazzi . Consultando la sua agenda dell' epoca ha constatato che egli si recò alla Consob sia prima di Natale che ai primi di Gennaio del 1991 e che , dunque, tale incontro è avvenuto in questo breve lasso di tempo : **in ogni caso , certamente prima della camera di consiglio del 14 Gennaio** . Pazzi , a sua volta , ha continuato a negare la circostanza , affermando di non sapersi spiegare come mai l' avvocato Ripa di Meana , cui dice di essere legato da lunga consuetudine e stima , abbia pensato di fare una affermazione del genere.

Prima di passare alla valutazione delle rispettive dichiarazioni , occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco ingenerato da alcune osservazioni fatte dalle difese nel corso della discussione finale : ovverosia che , avendo negato Pazzi di aver confidato alcunché a Ripa di Meana , le dichiarazioni da quest' ultimo rese sarebbero , sul punto , inutilizzabili equivalendo a “ voci correnti nel pubblico “ .

Sul punto la difesa sembra ridurre ad unità situazioni assolutamente diverse . Si ha “ voce corrente nel pubblico “ allorché il dichiarante non è in grado di riferire la fonte da cui ha appreso la

notizia. In tal senso molto sono state le “ voci “ riportate nel corso della istruttoria e di cui il Tribunale non ha tenuto conto – doverosamente – né al momento della decisione né tanto meno in questa fase : ad esempio sono certamente “ voci “ indistinte quelle raccolte dal giornalista Rivolta, allora al quotidiano “ il Sole 24ore “ , e sulle quali egli basò l’ articolo a sua firma del 25 Gennaio 1991 ove si parlava di sentenza “ annunciata “ ; come certamente sono “ voci “ quelle raccolte , all’epoca dei fatti , da alcuni testi secondo le quali la sentenza redatta da Metta sarebbe stata dattiloscritta nello studio Acampora . Voci , dunque , non utilizzabili e non utilizzate , in quanto i dichiaranti non hanno saputo far riferimento che a indistinti “ ambienti di borsa “ o a generici “ ambienti forensi “. Ma nel caso di specie la situazione è del tutto diversa : la “ voce “ che preannunciava l’ esito sfavorevole alla CIR , ha un nome e cognome , anche molto qualificato: quello del Presidente della Consob Bruno Pazzi . Il fatto che questi abbia negato , comporta solo la necessità , per il Tribunale , di valutare chi possa aver detto il falso : come in qualsiasi altra ipotesi di contrasto tra dichiarazioni che spesso si verificano nelle migliaia di processi che ogni anno si celebrano presso il Tribunale di Milano come presso quelli di ogni altra parte d’ Italia . Ciò premesso , non si può non rilevare come Pazzi , nel negare la circostanza , neghi troppo , anzi tutto.

Sembra quasi cercare di allontanarsi il più possibile da tutto ciò che concerne la vicenda Mondadori , fino al punto di affermare , lui , Presidente della Consob : “ *Io non seguivo le vicende del lodo Mondadori , non ero interessato alla questione e ricordo anche vagamente di come andò a finire la controversia giudiziaria* “. Si stava decidendo il destino del più grande gruppo editoriale italiano di cui facevano parte alcune delle più importanti società quotate in borsa ; infuriavano le polemiche politiche ; era in corso una controversia giudiziaria di cui , negli ambienti specializzati , si aspettava spasmodicamente la soluzione ; si trattava , in una parola , dell’ argomento del momento nel campo della economia e degli assetti societari e il Presidente dell’ organo di controllo delle società quotate in borsa cosa fa ? Se ne disinteressa totalmente , al punto di ricordare “vagamente “ anche come ebbe a finire la controversia . Francamente appare un po’ troppo.

Non solo : ha confermato Pazzi di essere legato in intima amicizia anche con il senatore Andreotti , con rapporti di frequentazione regolare , anche unitamente alle rispettive famiglie , fin da quando questi aveva ventisette anni : amici da una vita , insomma . Eppure, neanche con il Presidente Andreotti ebbe mai a parlare – anche fuggacemente – della vicenda Mondadori (sia chiaro non della sentenza , ma proprio della vicenda nel suo complesso) : “ *Mai , non mi potevo permettere di affrontare un argomento del genere perché il Senatore non gradisce che si parli di argomenti delicati* “. Dunque , il Presidente del Consiglio in carica in quel tempo e il Presidente della Consob , pur legati da antichissima amicizia e frequentazione , non parlano mai – seppur fuggacemente – dell’ avvenimento economico dell’ anno . Non ci si riferisce , per carità , ad eventuali risvolti “ occulti “ della vicenda (questi sì che giustificherebbero la dovuta riservatezza in quanto “ delicati “) : ma ad un semplice “ pour parler “ tra amici , esperti dell’ argomento , sulla vicenda nel suo insieme , quella vicenda che occupava le prime pagine di tutti i giornali nazionali:

“ *Mai* “ , sostiene Pazzi. Francamente anche credere a ciò , appare un po’ troppo.

E ancora : che il dott. Sammarco fosse candidato ad entrare a far parte della Consob proprio in quel periodo egli “ *l’ aveva letto sui giornali* “. Neppure di questo si accennò , sia pur fuggacemente , nel corso dei pomeriggi e delle serate passate in compagnia dell’ amico senatore Andreotti : “ *Giulio Andreotti è una persona estremamente riservata , pur avendo con lui un rapporto di amicizia non mi avrebbe mai confidato che avrebbe espresso parere favorevole sul dott. Sammarco* “ del quale peraltro lui , Presidente della Consob , neppure sapeva che era il Presidente della Corte di Appello di Roma.

Insomma , nell’ ansia di negare qualsiasi “ imprudente “ confidenza fatta all’ amico Ripa di Meana, Pazzi , in modo assai poco verosimile , e dunque altrettanto poco credibile, nega tutto ciò che , in qualche modo, lo possa avvicinare – anche solo al livello del più che normale interessamento professionale quale Presidente della Consob - alla vicenda economico-societaria più importante dell’ anno .

Al contrario , intrinsecamente valutata , la dichiarazione di Ripa di Meana , confermata più volte e senza contraddizione alcuna , appare priva di qualsivoglia connotato di “ falsità “ .

Anche Pazzi ha confermato di essere legato a Ripa di Meana da antica amicizia , consuetudine e stima , sicchè una confidenza del genere ben può rientrare nel tipo di rapporto esistente tra i due .

A ciò si aggiunga che in quel periodo Ripa di Meana era personalmente impegnato nella controversia civile che si avviava a conclusione e Pazzi era – lo si ribadisce – Presidente della Consob : non solo credibile , dunque , ma quasi inevitabile che il discorso cadesse anche su questa vicenda .

E , infine , non ci si può non chiedere che interesse avrebbe Ripa di Meana a “ mettere in bocca “ a Pazzi , inventandola “ , una confidenza del genere , ben sapendo di correre il rischio di essere smentito (mentre , al contrario , l’ “ imprudente “ confidenza di Pazzi espone quest’ ultimo a conseguenti richieste di spiegazione su argomenti questi sì “ delicati “ , quali la fonte della sua conoscenza).

Che poi , Ripa di Meana , a ben vedere , non ha attribuito a Pazzi la conoscenza di un episodio di corruzione ma , “ semplicemente “ , dell’ esito della decisione ancor prima della camera di consiglio del 14 gennaio . Al momento di questa “ confidenza “ dunque , si potevano ipotizzare tante cose e non tutte necessariamente “ drammatiche “ . Come si è evidenziato in altra parte della motivazione (cfr. episodio Corda) , atteso che , in astratto , nulla impedisce ai giudici di un collegio di parlar tra loro dei problemi di una causa anche prima della camera di consiglio , ben potrebbe capitare che , per colpevole mancanza di riservatezza , la convinzione maturata possa trapelare in anticipo . Il che porrà problemi di compatibilità al giudizio , di censure disciplinari ma , di per sé sola considerata , difficilmente di corruzione in atti giudiziari . Certo , Ripa di Meana non poteva sapere che , dodici anni dopo , un giudice di quel collegio (Paolini) avrebbe escluso di aver mai avuto occasione di parlare della causa con Metta prima della camera di consiglio , il che esclude l’ ipotesi di cui sopra che , invece , all’ epoca poteva anche rientrare tra le possibilità .

Questa , e non altra , è la confidenza che Ripa di Meana afferma di aver ricevuto da Pazzi . Se nella dichiarazione resa dal teste , vi fosse stato l’ intendimento di preconstituire una prova favorevole alla parte CIR , ben avrebbe potuto , fin dall’ esame reso in sede di indagini preliminari , “ calcare molto più la mano “ sul contenuto del suo colloquio con Pazzi . O ancora , in dibattimento , sposare le dichiarazioni più “ pesanti “ rese da altri testi della parte civile (come lo stesso De Benedetti) i quali (questi sì mischiando confusamente notizie certe a “ voci “ , come si vedrà oltre) hanno più esplicitamente parlato di “ corruzione “ .

Ora non solo Ripa di Meana non ha mai modificato le dichiarazioni rese in sede di indagini (come si desume dal fatto che nessuna contestazione di rilievo è stata fatta in merito al contenuto di questo colloquio con Pazzi) ma non ha esitato , in dibattimento , come subito si vedrà , a smentire altri testimoni della parte civile che hanno reso dichiarazioni , come si diceva sopra , ben più specifiche . Il che , se da un lato dimostra la totale mancanza di “ accordi “ sull’ oggetto della testimonianza da parte dei testi CIR (ipotesi adombrata dalle difese) – accordi che non si potevano neppure iniziare a formulare senza l’ adesione anche di questo teste – conferma la assoluta intrinseca credibilità della testimonianza di Ripa di Meana .

Ripa di Meana ha la qualifica di “ testimone “ , sicchè la motivazione sul punto potrebbe anche ritenersi completa. Ma il Tribunale non può esimersi dal rappresentare la esistenza di importanti riscontri “ esterni “ alla versione dei fatti fornita dal teste , a conferma definitiva della sua assoluta credibilità .

Ci si riferisce , in primo luogo , a quanto dichiarato dai testimoni **Passera e Fossati** .

Corrado Passera ed Emilio Fossati sono stati entrambi sentiti è all’ udienza dell’ 8 febbraio 2002. Entrambi hanno confermato il racconto di Ripa di Meana riferendo l’ accaduto a **prima della camera di consiglio del giorno 14 gennaio** .

Il primo (direttore generale della Mondadori dal giugno 1990 all’ Aprile 1991) , ha dichiarato che al ritorno dalle ferie natalizie del 1990 , e dunque ai primi di Gennaio del 1991 , ovviamente prima del fatidico giorno 14 , Ripa di Meana gli aveva riferito in questi termini il colloquio avuto con Pazzi : *“Pazzi, il presidente della Consob a quel tempo, aveva detto “guardate, la sentenza è a vostro sfavore”.*

Altre notizie aveva poi avuto da Carlo de Benedetti (vedi oltre) e su quest’ ultime in dibattimento non è stato in grado di ricordare se riferite prima o dopo la sentenza . Quanto invece ai tempi (prima della camera di consiglio) della notizia a lui riferita da Ripa di Meana , invece , nonostante reiterate domande da parte dei difensori , il teste ha sempre confermato quanto già aveva dichiarato in istruttoria diversi anni fa (cosa che si desume dalle contestazioni effettuate) .

Emilio Fossati , invece , ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Mondadori , su indicazione di De Benedetti , dal maggio 1986 al gennaio del 1990 , anno nel quale passò al gruppo

Benetton . Avendo mantenuto buoni rapporti con Carlo Caracciolo , nel sentirsi al telefono **poco prima delle feste natalizie del 1990** questi gli : ***disse che l'Avvocato Vittorio Ripa Di Meana aveva riferito del fatto che Bruno Pazzi dicesse che la sentenza era già stata scritta*** “ (Caracciolo, cfr. oltre , confermerà la circostanza) .

Si sono richiamate le dichiarazioni rese dai due ex manager della Mondadori prima di dar conto di quelle rese da De Benedetti e Carlo Caracciolo in quanto, a differenza di questi ultimi (i quali potrebbero essere tacciati di scarsa attendibilità in quanto in posizione di “ conflitto di interessi “ , essendo De Benedetti costituito parte civile e Caracciolo suo socio storico) , Passera e Fossati hanno veramente la caratteristica di testimoni “ terzi “ . Uno è stato direttore generale della Mondadori fino alla primavera del 1991 – e cioè dopo la vittoria della Fininvest - per poi intraprendere , fatto notorio , altrettanto brillante carriera in altri settori ; il secondo , è stato nel consiglio di amministrazione della stessa casa di Segrate fino al Gennaio 1990 -e quindi anche ben prima del lodo arbitrale – per poi passare alla Benetton.

Dunque due manager che non anno più , da oltre dieci anni , alcun rapporto professionale con la CIR e con società del gruppo di De Benedetti. In sostanza non hanno veramente alcun interesse nella vicenda per cui oggi è processo , tanto meno per gli interessi civili della CIR.

La loro testimonianza (perfettamente in linea con quanto già dichiarato nel corso della istruttoria , come è emerso nel corso dell' esame dibattimentale) ha , dunque , tutti i crismi della assoluta credibilità e conferma come nell' immediatezza dei fatti – vacanze natalizie del 1990 – Ripa di Meana avesse riferito loro tale circostanza.

Resta da dar conto delle dichiarazioni rese da De Benedetti e Carlo Caracciolo i quali , lungi dallo smentire Ripa di Meana , gli attribuiscono però la propalazione di notizie ben più “ pesanti “ di quella or ora riferita .

Riferisce De Benedetti , sentito alla udienza del 28 Gennaio 2002 , di aver saputo da Ripa di Meana, nel dicembre 1990 , quanto a questi riferito da Pazzi nei termini sopra riportati . Aggiunge però che l' avvocato avrebbe anche aggiunto che , nella specie , era stato offerto un compenso di 10 miliardi oltre alla promessa di nominare Sammarco alla Consob .

A sua volta Caracciolo , sentito alla stessa udienza ha riferito che Ripa di Meana gli riferì il preannuncio dell' esito sfavorevole della sentenza e che “ *c' era stata una dazione* “ , senza specificare , però alcuna cifra .

Ora , attentamente letti tutti i verbali dei testimoni sopra citati , ritiene il Tribunale che De Benedetti e Caracciolo abbiano messo insieme , in un unico calderone , tutte le notizie raccolte da fonti diverse in quei giorni , non solamente molto lontani , ma anche certamente assai frenetici . Di ciò si darà subito conto , non prima di ricordare come queste dichiarazioni sono state contestate a Ripa di Meana cui è stata anche rammentata una sua dichiarazione resa al PM e di questo testuale tenore : “ *Confermo di aver riferito all' ing. De Benedetti la circostanza relativa ad un esborso di denaro per ottenere un esito favorevole della sentenza della Corte di Appello di Roma . Non ricordo però di aver parlato di dieci miliardi. La circostanza me l' ha riferita Ciarrapico , il quale più meno testualmente mi disse : “ alla Corte di Appello girano con il cappello in mano “ , lasciandomi intendere che erano stati pagati i magistrati per ottenere la sentenza* “ .

E allora l' apparente contrasto tra le dichiarazioni di Ripa di Meana da un lato e quelle di De Benedetti e Caracciolo dall' altro trovano una spiegazione assolutamente logica .

Per comprendere quanto testè affermato occorre aprire una parentesi (ce ne scusiamo con i lettori) brevemente ricordando cosa accadde dopo la pubblicazione della sentenza redatta da Metta.

Argomento , in generale , di nessuna rilevanza se non al limitato fine di cui qui si discute.

Come già detto in apertura di questo capitolo , la CIR , per diversi motivi , ritenne di rinunciare al ricorso in Cassazione e ,anche a seguito di non palesi ma evidenti pressioni politiche , addivenire ad una trattativa con la Fininvest per la spartizione del gruppo editoriale . Mediatore tra le parti fu Ciarrapico .

Questi , sentito alla udienza dell' 8 febbraio 2002 , ha confermato di aver pronunciato la frase di cui sopra ma ha precisato che con ciò intendeva dire che ai giudici bisogna avvicinarsi mostrando ossequio , escludendo di aver mai parlato , con Ripa di Meana , di dazioni di denaro. Per dare un senso a questa frase , Ciarrapico ha ricordato come , nella controversia ce lo vedeva opposto al comune di Fiuggi per la gestione delle terme , era stato costretto a ricusare un giudice (Paolini) il quale aveva avuto nei suoi confronti espressioni poco consone ad un magistrato . Su contestazione ha però confermato che , nel parlare con Ripa di Meana , aveva anche fatto riferimento a “

pettegolezzi “ negli ambienti della capitale secondo i quali non tutti i magistrati di quel distretto fossero soliti decidere “ in modo equo “ .

Ora occorre in primo luogo ridimensionare la questione , sfrondandolo da tutte quelle circostanze , tra l’ altro in parte neppure utilizzabili (leggi “ pettegolezzi “) che hanno appassionato le parti nel corso dell’ esame del teste .

Ciò che è sicuro (perché lo dice anche Ciarrapico) è che con Ripa di Meana la frase secondo la quale qualcuno doveva “ girare con il cappello in mano “ è stata pronunciata : l’ uno dice di aver con ciò interpretato i “ giudici “ , l’ altro aver invece inteso “ le parti “ ; e ancora , l’ uno ammette di aver parlato , in termini piuttosto duri , di magistrati non “ equi “ , l’ altro di aver inteso che c’ era stato un pagamento . Si faccia attenzione : Ripa di Meana dà conto di un discorso criptico di Ciarrapico , tra il detto e il non detto e , infatti , afferma : “ *Ciarrapico mi lasciò intendere ...* ” .

Ora a rigor di logica bisognerebbe affermare che la frase “ con il cappello in mano “ ha un suo significato più nella accezione intesa da Ripa di Meana che non in quella specificata da Ciarrapico, anche perché non si comprende quale relazione possa esservi tra una “ battuta “ di tal genere e la ricusazione del giudice Paolini . Ma il Tribunale non deve , e neanche vuole , farsi trascinare nella ridda delle “ voci “ e delle interpretazioni date dai testi di questa o quella frase un po’ oscura : nei termini in cui è stata riferita da entrambi , non ha alcun rilievo ai fini di causa e non è questo il punto : il fatto importante è che l’ avvocato Ripa di Meana , sbagliando o no , così l’ ha intesa e soprattutto , che **questa frase è stata pronunciata dopo la sentenza del 24 Gennaio 1991, allorquando era in corso la mediazione Ciarrapico .**

E allora se così è , e non vi è dubbio che così sia , l’ affermazione di cui sopra (l’ aver fatto De Benedetti in particolare un tutt’ uno con la ridda di voci che si intrecciavano in quel periodo) non è una ipotesi del Tribunale ma trova una sua chiara conferma.

Che poi , a ben vedere , il contrasto permane con il solo De Benedetti in quanto Caracciolo (che peraltro ha ricordato come anche con lui Ciarrapico pronunciò una frase non proprio elegante: “ *ma voi non avete fatto niente con i giudici ?* “ , altra frase che Ciarrapico nega) ha precisato da un lato che Ripa di Meana non gli parlò di una precisa somma di denaro ma solo di una “ generica dazione “ e dall’ altro che ciò gli sembra di ricordare essergli stato detto **dopo la sentenza**.

Quanto a De Benedetti , la fonte è sempre Ripa di Meana e quindi è del tutto verosimile quanto sopra ritenuto circa la “ confusione “ di notizie assunte in tempi diversi o da fonti diverse.

Perché di “ voci “ ne giravano tante e qui se ne fa solo un fugace cenno **al solo scopo** di dimostrare come sia del tutto verosimile che i testi (più che altro De Benedetti) , possano essere incorsi in errori nel ricordo .

Si è parlato di un colloquio tra i giornalisti Rinaldi e Montanelli nel quale questi avrebbe confidato al primo di aver avuto “ sentore che le cose si stavano mettendo male e che era inutile continuare “; il teste Rivolta, giornalista del Sole24ore, ha riferito di “ voci “ raccolte nell’ ambiente di borsa circa l’ esito della sentenza ; il teste Fossati , anche su domande della stessa difesa Previti , ha ricordato le chiacchiere che nell’ autunno del 1990 si facevano tra gli impiegati della Fininvest ; De Benedetti e Caracciolo hanno ricordato altre “ voci “ ancora , che circolavano negli ambienti “giornalistici “ e forensi “ circa il luogo di stesura della motivazione . Miriadi di “ voci “ incontrollate e incontrollabili (e ovviamente non utilizzabili e non utilizzate) che danno conto però della particolarità del momento , dell’ ansia dei protagonisti e della possibilità di non perfetta collocazione dei ricordi quanto alle fonti e ai tempi di ciascuna delle notizie o “ voci “ all’ epoca raccolte o circolanti.

Di tutte queste notizie e “ voci “ il Tribunale ritiene utilizzabile – in quanto “ **notizia** “ provata in atti per i motivi detti – quella sola che ha avuto la sua fonte in Pazzi .

E la conclusione non può che essere una : Pazzi ha detto il falso , commettendo il reato di cui all’ art. 371 bis CP fino al 30 Gennaio 1998 (data del confronto). Essendo la pena massima prevista quella di anni 4 ed essendo la sentenza di questo Tribunale intervenuta ad oltre cinque anni di distanza , il reato è comunque prescritto ed è questo il motivo per cui non è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Un ultimo dato conferma in via ulteriore e definitiva la attendibilità di Ripa di Meana con riferimento al punto centrale della sua testimonianza : e cioè la dimostrazione , sopra fornita , che la sentenza redatta da Metta non è stata dattiloscritta in ambienti “ istituzionali “ ma bensì “ privati ed estranei”, con ovvie difficoltà a mantenere “ riservata “ quella decisione.

Ne esce , dunque , definitivamente rafforzata la testimonianza di cui si è parlato e il Tribunale non può che ritenere provato che , **al più tardi ai primi di gennaio del 1991 e comunque ben prima della Camera di Consiglio del giorno 14 , fonte decisamente autorevole era a conoscenza del fatto che la decisione era stata in realtà già presa e che era sfavorevole alla CIR.**

E ciò costituisce una ennesima **grave anomalia della causa civile CIR - Mondadori** soprattutto se si considera che la controversia giudiziaria era gestita da quello stesso giudice che , proprio in quel periodo , si era fatto guidare dal coimputato Acampora nella conduzione di un' altra delicatissima camera di consiglio , quella del processo Imi-Sir .

Perché qui non si tratta di un " occasionale " trapelare all' esterno di una decisione eventualmente già maturata dall' intero Collegio anche prima della camera di consiglio , magari nelle more tra la udienza di spedizione a sentenza (5-12-1990) e quella deputata alla riunione del collegio : magari perché si sono fatte precamere .

Qui si tratta di una vera e propria anticipazione dell' esito del giudizio sfavorevole ad una delle parti ancor prima che della decisione sia investito il collegio , la cui natura di " organo che decide collegialmente " è stata dunque snaturata.

E che quest' ultima situazione corrisponda alla realtà il Tribunale lo ritiene provato ma ad affermarlo – e a fornirne così la prova – è proprio un giudice di quel Collegio che il 14 Gennaio si è riunito per svolgere la sua funzione. Ha affermato Paolini (ud. 25 febbraio 2002):

P.M. - Avete fatto precamere?

PAOLINI - No... no, no.

P.M. - Quindi si è andati direttamente al 14 gennaio dove c'è stata la discussione?

PAOLINI - Sì, sì.

Nessuna precamera , nessun incontro preliminare , nessuna decisione assunta dal collegio sia pur informalmente prima della camera di consiglio come conferma il prosieguo dell' esame dello stesso Paolini che così descrive questo momento : **" Vittorio Metta espone la sua tesi circa l'invalidità del Lodo... tutto considerato, il collegio si convinse e pronunciò sul Lodo come pronunciò "**.

Una qualsiasi camera di consiglio nel settore civile, ove ogni giudice porta le sue cause ed espone le sue tesi ; e dove gli altri membri del collegio le ascoltano per la prima volta e su queste basi valutano e decidono . Sono certamente rari i casi in cui gli altri membri del collegio vengono "coinvolti " prima di questo momento : dipende dalle situazioni concrete o dalla necessità avvertita dal relatore di sottoporre anticipatamente ai colleghi questa o quella questione di diritto , magari complicata . Realtà , questa or ora descritta , che non solo corrisponde ad un fatto notorio , ma è stata confermata da tutti i magistrati sentiti come testi in questa sede.

Ma l' eccezione non si è verificata in questo caso : Metta non ha sentito il bisogno di alcun preliminare confronto con i suoi colleghi , non furono fatte precamere , si andò " vergini " alla camera di consiglio: **ma la notizia che la decisione sarebbe stata sfavorevole alla CIR era già circolata : e l' unico ad aver le idee chiare in proposito anche prima della camera di consiglio era il giudice Metta,** che la causa aveva istruito e che espone le sue tesi in modo tale (cfr. sopra sulla motivazione della sentenza) da ottenere l' assenso degli altri due membri. E non si può qui non anticipare (cfr. capitolo movimentazioni finanziarie Mondadori) come pochi giorni dopo la decisione , si avvierà una operazione finanziaria con un bonifico di 3 miliardi di lire da un conto estero " occulto " della Fininvest di Silvio Berlusconi a Cesare Previti , operazione che coinvolgerà Acampora e Pacifico (quegli stessi avvocati d' affari già protagonisti della vicenda Imi-Sir) e che il collegio ritiene certamente collegata all' esito della causa: quasi ci si trovasse di fronte ad un giudice , Vittorio Metta , ormai a tali avvocati " strutturalmente " in indissolubilmente collegato .

STESURA DELLA MOTIVAZIONE

Accertato che la decisione sfavorevole ad una delle parti era già stata prospettata prima della camera di consiglio e al di fuori di una decisione collegiale, l'argomento in oggetto che ha suscitato molto interesse, dentro e fuori dell'aula, perde parzialmente di rilievo. E' poco importante stabilire se la motivazione fu manoscritta da Metta (sempre che così siano andate le cose, visto quanto accaduto nella causa Imi-Sir e visto che su ogni punto delle sue dichiarazioni, il mendacio dell'imputato è apparso evidente) prima del 14 gennaio, dopo questa data o magari a cavallo di entrambe.

Tra l'altro, di per sé, nulla vieta che il giudice (per "portarsi avanti") possa scrivere una bozza più o meno completa della motivazione secondo quella che è la sua opinione, per poi esporla in camera di consiglio ai colleghi per ottenerne, o meno, la approvazione. Questo Metta fece, ad esempio proprio nel processo Imi-Sir allorquando si presentò con una bozza già predisposta, sia pure non tutta da lui.

Nel caso che invece ci occupa, questo non accadde. Metta non aveva alcuna bozza e, dunque, si deve presumere che:

- o non avesse ancora scritto nulla;
- o (dati i successivi rapidissimi tempi di deposito e i "precedenti") avesse già scritto tutto e non abbia ritenuto necessario comunicarlo ai colleghi.

Fatto sta che i tempi di deposito stupiscono, a dir poco; non solo questo Tribunale, in verità, ma altresì uno dei legali della Fininvest nella causa, l'avvocato Dotti (indicato dai difensori di Previti, in particolare, come "l'anima nera" di un complotto politico-giudiziario ma in realtà apparso al Tribunale quasi fin troppo prudente e attento alla portata delle sue dichiarazioni – cfr. anche parte della motivazione "Ariosto"):

P.M. : "Lei quindi avrà avuto modo di vedere da un lato documentale che la Camera di Consiglio c'era stata il 14 gennaio '91 e il deposito il 24 gennaio '91. Le è mai capitato nella sua carriera di decisioni così repentine, rapide, con un lasso di tempo così limitato nella sua carriera di avvocato civilista?"

*DOTTI : "Non per sentenze di queste moli, con problematiche di questo tipo. Certamente io l'ho anche già detto, non mi ricordo se in quell'occasione ma **mi ha stupito la rapidità del deposito di questa sentenza.** Questo senz'altro perché oggettivamente è una sentenza piuttosto corposa e che ha affrontato dei problemi giuridici non indifferenti".*

E forse si sarebbe stupito ancor di più, l'avvocato Dotti, se avesse avuto libero accesso ai ruoli della cancelleria della I sezione civile della Corte di Appello.

Si è già accennato a ciò che risulta da tale documento (reperibile in atti nelle produzioni della parte civile CIR il 21-12-2001 e allegato in copia al verbale dell'11-3-2002) i cui risultati sono compendati nella nota trasmessa dal Presidente della Corte di Appello di Roma in data 3-2-1999 (vol. 1 Lodo pag. 270004).

Emerge da questa ultima documentazione che negli anni 1990-91 il dr. Metta ha depositato la minuta delle sentenze nel rispetto dei trenta giorni di cui all'art. 120 att.cpc. solo in diciannove occasioni (le altre indicate nelle due tabelle sono o ordinanze o sentenze emesse dal collega Morsillo). Delle altre centoquindici, ben 113 sono state depositate entro il termine di sessanta giorni, una entro quello di novanta e una ancora in quello di centoventi.

Si può dunque certamente definire il dr. Metta, sotto il profilo dei tempi di deposito delle sentenze, un giudice "lento", come ricorda d'altronde Paolini (cfr. sopra).

Se poi si va ad esaminare la "complessità" delle motivazioni depositate da Metta nel termine di trenta giorni, si noterà come per diciassette di esse i "tempi" oscillino (dalla data della camera di consiglio a quella del deposito della minuta) dagli otto ai quindici giorni e la "lunghezza" sia compendata tra le cinque e le 13 pagine; come per una – di settantacinque pagine – sia stato impiegato l'intero termine di giorni trenta; **mentre per l'ultima (la sentenza Mondadori) di centosessantotto pagine (in realtà una di meno), il termine intercorrente tra la camera di consiglio e il deposito della minuta in cancelleria è di un giorno (14 Gennaio la decisione, 15 Gennaio il deposito).**

Premesso che il Cancelliere della sezione , Treglia , ha affermato (cfr. udienza 8-3-02) che “ *il consigliere Metta me le portava tutte complete , diciamo , battute a macchina , le faceva lui...Metta mi consegnò la sentenza battuta a macchina , io la consegnai al Presidente , il quale me la restituì firmata uno o due giorni dopo*” , bisognerebbe concludere che il giorno dopo la camera di consiglio la “ minuta “ (già dattiloscritta) era stata depositata presso il cancelliere per essere trasmessa al Presidente.

E, in effetti , questo risulta dal ruolo della sezione , che Treglia definisce però brogliaccio “ non ufficiale “ affermando anche , in modo stupefacente , che secondo lui neppure avrebbe dovuto essere consegnato a questo Tribunale (cfr. in verbale 11-3-2002) .

E questo ha affermato Treglia nel corso del suo esame allorquando , incredulo della risposta , il Tribunale gli ha posto quattro o cinque volte di seguito la domanda .

Poi , brevemente , interrotta l' udienza , il teste ha cambiato versione affermando che la colonna “data deposito dal consigliere “ veniva in realtà da lui “ **riempita a casaccio** “ , unitamente ad altri dati . Le uniche appostazioni veritiere , secondo il cancelliere Treglia , sarebbero la “ data della discussione “ , “ data della decisione “ e “ deposito in cancelleria “ (ovverosia pubblicazione) .

Tutte le altre sarebbero date “ inventate “ che lui metteva per non lasciare spazi bianchi .

A questo punto della sua dichiarazione , c' è da chiedersi a cosa mai serviva questo ruolo (lo stesso documento utilizzato dal Presidente della Corte d Appello di Roma che, richiesto nel 1999 di “certificare “ i tempi di deposito del consigliere Metta , ha precisato che detti tempi vanno calcolati a decorrere dalla data di “ deposito della minuta “ – cfr. in vol. 1 Lodo) .

E in effetti l' appostazione “ data deposito dal consigliere “ non appare , a questo collegio , tanto irrilevante da riempirla con il primo numero che viene in mente. Con questa “ certificazione “ il giudice dimostra il deposito nei termini e si assicura , soprattutto , che questo deposito risulti .

Anche perché, depositata la minuta in cancelleria , questa – come dice lo stesso Treglia – esce dall' ufficio per essere trasmessa al Presidente per il controllo e per poi ritornare indietro firmata : nel ruolo in atti la sentenza Mondadori risulta trasmessa al Presidente lo stesso giorno 15 e ritornata il giorno 21, per poi essere pubblicata il giorno 24 .

Questi sono i dati ufficiali che risultano dal ruolo che porterebbero a concludere , in modo inequivocabile , che la sentenza è stata redatta ben prima della camera di consiglio del 14 Gennaio e che è stata tenuta in “ deposito “ tra la cancelleria e la stanza del Presidente Valente in attesa di far passare almeno qualche giorno per la pubblicazione .

E però il Tribunale non può esimersi dal considerare come il teste Treglia si sia dimostrato personaggio a dir poco “ enigmatico “ , capace di cambiare versione quattro volte nell' arco di pochi minuti , se non nell' ambito della stessa domanda . E' stato ed è difficile , per il Tribunale , stabilire se l' ex cancelliere Treglia sia un teste falso o semplicemente confusionario ; come è difficile accertare se sia stato un cancelliere corretto , scorretto o semplicemente pasticcione fino al punto di mettere a casaccio alcune date sui ruoli della sua sezione.

Sicché il dato , certamente inquietante , emerso dal ruolo-brogliaccio , non lo si può ritenere accertato senza ombra di dubbio .

Resta però il dato , incontrovertibile , di come , un giudice sempre in ritardo ebbe a depositare , al più tardi in otto giorni , una sentenza già dattiloscritta (dove e da chi non si sa) , lunga 167 pagine e di notevole complessità . Un record , non solo personale ma certamente nazionale , quello dell'imputato, soprattutto se si pensa ai suoi normali tempi di deposito .

Il che porta a concludere che , in ogni caso , la motivazione non poteva che essere in buona parte già redatta (e da terzo sconosciuto dattiloscritta) alla data della camera di consiglio , ove peraltro Metta si presentò senza neanche una bozza .

La eccezionale velocità di redazione di una simile motivazione (da parte di un giudice già dimostratosi “ parziale “ in coevo processo) non può che rappresentare l' **ultima**, anche se non certo più rilevante , **anomalia** di una causa civile costellata nel suo iter , **di ancor più gravi anomalie la cui natura è tale da andare ad arricchire quel quadro indiziario, grave , preciso e concordante , che più oltre verrà evidenziato e completato , e che non potrà che portare a concludere , unitariamente considerato anche con le emergenze Imi-Sir , che anche in questa circostanza il Dr. Metta ha venduto la sua “ imparzialità “.**

LA TRANSAZIONE

E , infine , alcune singolarità le presenta anche la conclusione della c.d. “ guerra di Segrate “ .

La controversia tra De Benedetti e Berlusconi si chiuderà infatti con un atto di transazione che sancirà la spartizione della Mondadori tra la Cir e la Fininvest .

Ha ricordato al proposito l’ avvocato Erede (cfr. ud. 8-2-2002) , legale della Cir nel corso della intera controversia , che di spartizione si era già parlato anche quando il lodo arbitrale aveva dato ragione a De Benedetti ma che il maggior ostacolo ad una positiva soluzione era sempre stato quello del conguaglio economico che , prima della sentenza della Corte di Appello , era previsto a favore di De Benedetti mentre , a seguito dell’ annullamento del lodo arbitrale , partendo Berlusconi da una indubitabile posizione di forza , fu infine stabilito a favore della Fininvest.

Ma ricorda ancora Erede , che altro argomento di contrasto tra De Benedetti e Berlusconi fu quello dell’ inserimento , nel preambolo della transazione , dei motivi per cui si addiveniva a tale soluzione.

Mentre da parte Cir si insisteva per far riferimento all’ esito negativo della causa in Corte di Appello , da parte Fininvest non se ne volle sapere : *“nelle premesse della transazione, come nelle premesse di qualunque contratto, si cerca di enunciare la situazione di fatto, i dati del momento che giustificano l’intenzione delle parti di concludere il contratto, la volontà delle parti di concludere il contratto. Evidentemente per CIR l’unica giustificazione per fare questo accordo transattivo era il fatto di aver perso, molto inaspettatamente, la causa di impugnazione del lodo. Da parte Berlusconi c’era, invece, una forte resistenza a riflettere questo aspetto, anche se era un dato incontrovertibile, insomma, no?. Invece si voleva, diciamo si portava a motivazione più la nuova legislazione in materia di stampa e di telecomunicazioni, l’incompatibilità prevista dalla “Legge Mammi”, tra il possesso di carta... di giornale, diciamo, e di reti televisive.”*

E sulle ragioni di questa opposizione da “ parte Berlusconi “ , così ha risposto l’ avvocato Erede : *“Non ho la più pallida idea...in primo luogo è assolutamente usuale nelle premesse di una transazione, rispetto ad un rapporto contenzioso che ne forma oggetto, di identificare diciamo i passi della vicenda processuale che hanno portato o stanno portando alla transazione da stipulare”*.

Fatto sta che , a fronte della intransigente opposizione da parte della Fininvest , fu la Cir ad accettare che il preambolo non facesse alcun riferimento alla controversia giudiziaria e al suo esito .

La singolare circostanza è stata confermata anche da Ciarrapico (ud. 8-2-2002) il quale ha ricordato come De Benedetti ebbe ad incaricare Guido Rossi per stabilire se la transazione *“poteva avere un preambolo che stabilisse il perché le due parti facevano l’accordo. Lo facevano per metter fine ad ogni contestazione o procedura giudiziaria o in atto o a venire. E così si concluse e il preambolo fu scritto. Però poi non l’ho trovato più nel testo dell’accordo “* .

Ora è pur vero che lo stesso Avvocato Erede ha precisato che il preambolo atteneva comunque ai “motivi “ del contratto e non anche alla causa e che i “ motivi “ non hanno di regola rilevanza giuridica . Ma è anche vero che la dottrina e giurisprudenza hanno da tempo elaborato la teoria della “ presupposizione “ o “ condizione non dichiarata o non sviluppata o implicita “ che si ha allorquando , da una interpretazione secondo buona fede della volontà contrattuale, risulta che le parti , pur non facendone espressa menzione nel contratto, hanno considerato determinante per la sua conclusione una certa situazione attuale o futura . Tale situazione non trova regolamentazione nel codice e dottrina e giurisprudenza , come spesso accade , oscillano tra soluzioni diverse : chi esclude qualsiasi rilevanza alla “ presupposizione “ in armonia con il principio di irrilevanza dei motivi ; chi invoca , al contrario , la necessità di accordare tutela alla parte il cui consenso era strettamente connesso ad un presupposto noto alla controparte ed esplicitato . Tanto che in giurisprudenza si è anche affermato che il motivo inserito nella economia del negozio è rilevante qualora assurga a presupposizione .

Problema , dunque , estremamente complesso e non è certamente questa la sede per affrontarlo. Qui basta sottolineare che rimane priva di spiegazioni ragionevoli la ferma opposizione da “ parte Berlusconi “ , come dice l’ avvocato Erede , a che fosse inserito questo preambolo nella transazione, quando era evidente a chiunque che l’ esito negativo della causa era il motivo quanto meno principale per il quale la CIR aveva deciso di addivenire ad un accordo e accettare condizioni economiche per essa decisamente più svantaggiose di quelle che si prevedevano prima della sentenza della Corte di Appello . Ma forse non si aveva molta fiducia proprio nella corrispondenza a “

giustizia “ di questa sentenza e , dunque , l’ atto transattivo , così confezionato , rappresenta l’atto finale “ della c.d. “ guerra di Segrate”.